

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste  
e telecomunicazioni, marina mercantile)

### RIUNIONE DELL' 11 GENNAIO 1949

(12<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPÀ

INDI

del Vice Presidente BATTISTA

#### INDICE

##### Disegno di legge :

(Discussione e approvazione)

« Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri » (N. 136):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 95 e <i>passim</i>
TROIANO, <i>relatore</i> . . . . .	92 e <i>passim</i>
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	92 e <i>passim</i>
GENCO . . . . .	93, 94, 97, 100
FERRARI . . . . .	94, 98, 99
TOMMASINI . . . . .	97
BUIZZA . . . . .	97, 98, 107, 109, 115
TOSELLI . . . . .	98, 102
FRANZA . . . . .	99, 100, 101

« Provvidenze in dipendenza del nubifragio del 14-15 settembre 1948 in Sicilia » (N. 214) (Approvato dalla Camera dei deputati):

VERONI, <i>relatore</i> . . . . .	122
-----------------------------------	-----

« Concessione di un contributo a favore di alcuni enti portuali » (N. 204) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	123
VACCARO . . . . .	123

(Discussione)

« Modificazione all'articolo 1 del regio decreto legge 4 ottobre 1934, n. 1802, relativo alla posizione della guida per gli autobus e gli autocarri » (N. 181) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 125
VERONI, <i>relatore</i> . . . . .	124, 125
BUIZZA . . . . .	124, 125
PRIOLO . . . . .	124
VACCARO . . . . .	124
GENCO . . . . .	125
TISSI . . . . .	125
FERRARI . . . . .	125
BATTISTA . . . . .	125

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Battista, Buizza, Cappa, Casardi, Ceschi, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Lavia, Mancini, Meacci, Priolo, Romano Domenico, San Martino, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano, Vaccaro e Veroni.

È anche presente alla discussione il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Camangi.

GENCO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri ». (N. 136).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri ».

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 12<sup>a</sup> RIUNIONE (11 gennaio 1949)

TROIANO, *relatore*. La tariffa, attualmente in vigore degli onorari professionali dei geometri, approvata con decreto ministeriale del 14 luglio 1935, è in sostanza la tariffa approvata nel 1932, che io ho qui sotto gli occhi.

La tariffa, che oggi è sottoposta all'approvazione del Senato, riproduce nelle sue linee generali quella del 1932 con qualche modifica che — a mio avviso — peggiora la situazione.

In particolare l'ultimo punto dell'articolo 1 dell'allegato al disegno di legge è così formulato:

« Nei casi previsti dall'articolo 21 del regolamento approvato con regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 e non contemplati nella presente tariffa, si applicano le tariffe dei professionisti nella cui competenza rientrano le prestazioni stesse ». Con questa dizione vuole intendersi che si applicano le tariffe regionali. Ora, queste tariffe regionali erano venute meno già dal 1932 e non è affatto necessario andarle a ricercare, quando occorre, invece, formulare una unica tariffa.

Il testo dell'analogo articolo 1 della tariffa del 1932 stabiliva: « Nei casi non contemplati si potrà fare riferimento ad altre tariffe generiche con facoltà di variare l'onorario risultante in rapporto alle voci assimilabili della presente tariffa ». Propongo, pertanto, di ripristinare questa dizione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La dizione dell'articolo 1 è esattamente quella della tariffa del 1935.

TROIANO, *relatore*. Ma io mi riferisco alla dizione della tariffa del 1932, che mi sembra più esatta, in quanto si può fare riferimento a qualunque tariffa di prestazioni analoghe, senza fare ricorso ad altre tariffe cadute in disuso da molto tempo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi pare necessario chiarire bene la questione. Qui non si tratta di un riferimento a tariffe locali, ma di un riferimento a tariffe di altri professionisti, per certe prestazioni che non sono contemplate e configurate nella tariffa. Come ho già osservato, la dizione dell'ultimo comma dell'articolo 1 in discussione è identica a quella della tariffa del 1935.

TROIANO, *relatore*. Venendo alla sostanza del provvedimento, si osserva subito che gli aumenti non sono adeguati. Si stabilisce infatti che essi dovrebbero andare da un minimo di 20 a un massimo di 35 volte, a seconda che si tratti di onorari fissi ovvero di onorari a percentuale. Però, se ben si osserva, questi aumenti non sono neanche stati applicati integralmente: spesso sono al disotto della misura indicata e, ad ogni modo, sono molto lontani dagli aumenti attuali del costo della vita, in relazione al deprezzamento monetario.

PRESIDENTE. Anche per gli ingegneri non si è sempre rigorosamente rispettata la proporzione.

TROIANO, *relatore*. Io noto però molte più discordanze in questa tariffa che in quella degli ingegneri, come facilmente risulta esaminando i vari articoli.

Ma, oltre a ciò, resta in questa tariffa lo stesso inconveniente che v'era in quella per gli ingegneri; infatti, come già ebbi a segnalare in occasione dell'esame di tale tariffa, per la progettazione si concede di più che per la direzione dei lavori.

Quindi se proprio c'è tanta urgenza io sarei del parere di approvare questa tariffa per poter venire in aiuto dei geometri che debbono riscuotere compensi per precedenti prestazioni, ma rimanga ben chiaro che questa tariffa non può essere ritenuta definitiva, essendo molto al disotto di quello che è l'effettivo aumento del costo della vita.

#### Presidenza del Vice Presidente BATTISTA

TROIANO, *relatore*. Nella relazione ministeriale è detto che la tariffa aumenta di venti volte quelle che sono le competenze per gli onorari fissi, mentre gli onorari a percentuale sono aumentati di 30 volte. Però andando ad esaminare gli articoli si trova che questo non è esatto e che anche la massima parte delle tariffe a percentuale aumenta semplicemente di 20 volte e qualche volta anche di molto meno. Allora si viene alla conclusione che la tariffa effettivamente è insufficiente per le esigenze odierne e che tutto al più poteva bastare due o tre anni fa. Sarebbe stato più opportuno au-

## VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 12ª RIUNIONE (11 gennaio 1949)

mentare per esempio di 50 volte gli onorari a percentuale, stabilendo un coefficiente che poteva anche variare secondo il fluttuare della moneta riferendosi, per esempio, a dati dell'Istituto centrale di statistica. Invece così facciamo una tariffa la quale è già inadeguata e domani lo sarà ancor maggiormente.

Vi è poi un'altra obiezione da fare e riguarda il trattamento riservato agli aiuti di concetto, che sarebbero geometri ausiliari dei geometri titolari. Questo trattamento è ingiustamente previsto in misura inferiore, mentre la tariffa dovrebbe essere eguale per tutti coloro che hanno il diploma corrispondente. Quando uno è diplomato, è geometra a tutti gli effetti. Quindi non credo che questi aiuti geometri possano essere trattati come categoria diversa dai geometri.

GENCO. Ci sono però alcune voci che sono alte, quale quella del frazionamento.

TROIANO, *relatore*. Soltanto quelle dell'estimo sono alte, quelle del frazionamento non mi pare siano tanto elevate. Ho fatto vedere queste tariffe a geometri del mio paese, e ne sono rimasti meravigliati. Infatti esse sono assolutamente insufficienti: il geometra dovrebbe andare in campagna per un piccolo compenso mentre in campagna si consumano vestiti, c'è il pericolo di infortunarsi sul lavoro e quindi non è giusto che questi professionisti diano la loro prestazione per una tariffa così misera, che è stata fatta due anni fa e che quindi poteva valere per quel tempo. Non so che cosa ne pensa l'onorevole Camangi, non so fino a che punto se ne è interessato, ma sono dell'opinione che queste mie osservazioni siano giuste.

Nella relazione è detto: «La tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri attualmente in vigore fu approvata con decreto ministeriale 14 luglio 1935. Nel 1946 il Consiglio nazionale dei geometri, in considerazione delle mutate condizioni del mercato e della svalutazione della moneta, chiese l'aggiornamento della suddetta tariffa. Nelle more dell'approvazione delle modifiche in questione, li Consiglio predetto, in base ai voti espressi dai Congressi nazionali dei geometri, propose un nuovo schema di tariffa che doveva sostituire quella approvata nel 1935.

Ma il testo non dice quando sono state fatte queste proposte. Io credo che, considerando l'insieme, queste tariffe, fatte per lo meno due anni fa, sono oggi inadeguate. Comprendono aumenti di venti volte ed anche meno. Per esempio la prima tabella va da 20 a 25; la seconda pure arriva a 25 volte, la terza a circa 20 volte ed in certe parti è di 8 o 10 volte. In altre l'aumento è ben lontano da quel 35 volte che è dichiarato nella relazione ministeriale. Solamente la tabella F) è lievemente superiore alle altre.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La tabella G) come la considera?

TROIANO, *relatore*. La tabella G) è come la tabella F); si tratta di cifre superiori per quel che riguarda la stima dei fondi rustici.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vi è un aumento di circa 35 volte.

TROIANO, *relatore*. Queste due tabelle potrebbero anche accettarsi ma non la precedente e la susseguente.

GENCO. Io vorrei fare un piccolo esempio, che prego il collega Troiano di seguire attentamente. All'articolo 28 dell'allegato di questo progetto si dice che «è compensato a vacanze il tempo impiegato nelle operazioni di campagna, nei viaggi di andata e ritorno e quello trascorso per cause indipendenti ecc.» e nell'articolo 31 si prevede che questo onorario sia di lire 140 per vacanza di una ora o frazione di ora. Viceversa tutti i casi di prestazione risultanti dall'articolo 29 sono compensati con gli onorari contemplati nell'articolo 32, cioè 260 lire all'ora per il geometra e 160 lire all'ora per gli aiutanti di concetto.

Facciamo dunque un esempio, perchè non ritengo affatto che la tariffa sia insufficiente, soprattutto per un semplice motivo, che dirò dopo, in relazione alla percentuale relativa alla stima. Facciamo il caso, da noi frequente, di una piccola proprietà. Ad un certo momento bisogna dividere, per esempio, una particella di un ettaro in 4 parti, ed allora è previsto il compenso a vacanze di lire 260 all'ora per l'andata in campagna. Può darsi che si tratti di un fondo a distanza di due chilometri dal paese: ci si va in venti minuti, ne si torna in

venti minuti, ci si sta una, due, tre ore. È previsto poi un compenso a tavolino di lire 260 all'ora ed in più 240 lire per ogni particella derivante dal frazionamento, e questo secondo l'articolo 37.

Dimodochè per frazionare un ettaro in quattro parti si può raggiungere un compenso di 5 mila lire.

Mi pare che la tariffa, guardata sotto questo profilo, sia tutt'altro che insufficiente.

FERRARI. Ma il lavoro in quanto tempo si fa?

GENCO. Si fa in campagna in una ora e a tavolino in un'altra ora ed io ve lo posso dire perchè sono stato professore di topografia in un istituto per 23 anni e, a tempo perso, ho fatto qualche frazionamento.

Ora io vi dicevo che, se si tratta di dividere una proprietà di, mettiamo, 100 ettari in quattro parti, il compenso potrebbe apparire insufficiente, ma se si tratta di dividere piccole proprietà il compenso è rilevante e va per l'appunto a detrimento delle piccole proprietà stesse.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi pare che senza entrare in esami di dettaglio, si tratti di discutere se sia giusto il criterio seguito nell'aggiornamento delle tariffe, che del resto è stato fatto d'accordo con il Collegio dei geometri e con i Ministri interessati. Se cioè il criterio per cui l'aumento delle vecchie tariffe, di 20 volte per gli onorari a misura o a vacanza e di 35 volte per gli onorari a percentuale, sia giusto, ed in tal caso non c'è che da verificare eventualmente, proprio per scrupolo di esattezza, se nell'aggiornamento delle tabelle questi coefficienti siano stati osservati.

Questo è il punto sul quale io vorrei che la Commissione esprima subito il suo parere, perchè se per ipotesi, come io ritengo, dato che ciò si è anche fatto per la tariffa degli ingegneri, la Commissione fosse d'accordo su questo criterio di stabilire il coefficiente di venti volte per gli onorari a misura o a vacanza e di trentacinque volte per gli onorari a percentuale, mi pare che non rimarrebbe altro da fare se non di approvare la tariffa e di andare a verificare poi se effettivamente nella

applicazione pratica delle tabelle, questi coefficienti siano stati o meno osservati.

Potrei dimostrarvi subito con cifre, se lo si crede opportuno, che questi coefficienti sono stati scrupolosamente osservati. Pregherei pertanto la Commissione di discutere i criteri fondamentali, essendo inutile scendere nei dettagli, qualora si fosse d'accordo sui primi.

PRESIDENTE. Ritengo che la proposta dell'onorevole Sottosegretario sia quanto mai accettabile. Prima dell'approvazione dell'articolo unico, bisogna accertare il criterio se questi aumenti di 20 e di 35 volte siano accettabili o meno e verificare se questo criterio è stato rispettato negli articoli dell'allegato. È da tenere presente che questo stesso criterio — e non poteva essere diversamente — è stato seguito per le tariffe degli ingegneri, riguardo alle quali per i compensi a vacanza il coefficiente è stato stabilito di 20 volte e per i compensi a percentuale di circa 35 volte. È da tenere altresì presente che se l'inizio delle trattative per queste tariffe è avvenuto nel 1946, come è accaduto anche per le tariffe degli ingegneri, è altresì vero che le trattative sono durate molto a lungo e quindi, mano a mano, si sono andate aggiornando nel corso delle conversazioni e dei lavori. È anche vero che indubbiamente le tariffe sono arrivate a noi dopo che il Collegio dei geometri le ha accettate durante lunghe trattative iniziate nell'ottobre del 1946 ed ultimate praticamente qualche mese fa, quando il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del disegno di legge.

FERRARI. Io ho bisogno di due chiarimenti. Purtroppo non ho seguito bene la discussione, che si è tenuta quando si è trattato delle tariffe degli ingegneri, ma penso che la cosa, se è stata risolta allora, probabilmente può dirsi risolta anche oggi per queste tariffe. Ma, per mia tranquillità, vorrei domandare all'onorevole relatore e al Sottosegretario di Stato Camangi, che conosce senza dubbio bene la questione, il perchè di questa differenza: venti volte nel caso di onorari fissi, da 30 a 35 volte nel caso di onorari a percentuale. Qui (ripeto, avrei bisogno di tranquillizzare me stesso) non ho capito bene lo spirito della questione. Penso però che se essa è stata risolta allo-

## VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 12ª RIUNIONE (11 gennaio 1949)

ra per gli ingegneri dovrà essere risolta oggi per i geometri.

Vorrei fare poi un'altra domanda: il disegno di legge ha l'approvazione recente, di questi ultimi mesi, della classe interessata? È d'accordo, cioè, su questo disegno di legge il Collegio nazionale dei geometri? Vorrei a queste domande una risposta.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la differenza tra l'onorario a variazione e l'onorario a percentuale effettivamente una ragione profonda non c'è. È una questione di consuetudine perchè, purtroppo, prima della guerra gli onorari a vacazione per gli ingegneri erano — e i colleghi ingegneri lo ricorderanno — di 25 lire all'ora ed anche per quell'epoca indubbiamente il compenso era poco. Adesso, per esempio, per gli ingegneri gli onorari sono stati portati a 20 volte, e cioè a 500 lire. La Commissione poi pensò di aumentarli a 600 lire, diminuendo il numero delle vacanze che erano ammissibili durante la giornata.

Oltre quella della consuetudine non conosco che ci sia un'altra ragione, ragione veramente seria e profonda, per questa differenza. Per la seconda osservazione del senatore Ferrari il relatore ci potrà dire se ha interpellato in proposito il Collegio nazionale dei geometri.

TROIANO, *relatore*. Intendo riferirmi, anzitutto, alla domanda se noi accettiamo gli aumenti nella misura rispettivamente di 20 e di 35 volte. Fin da quando si è approvata la tariffa degli ingegneri feci presente che essa non era adeguata e questo sostengo anche oggi. Ma se ciò è stato accettato per gli ingegneri potrebbe anche essere accettato oggi per i geometri. Dissi però, fin da allora, che noi stabiliamo delle tariffe provvisorie, che non si potranno sostenere in avvenire. Il costo della vita è aumentato almeno di 55 volte. Due anni fa quando si spendevano mille lire, si sapeva che avevano un certo valore, oggi si sa che mille lire sono appena 15 lire di una volta. Ora non si capisce perchè, per esempio, una persona che aveva una volta 100 lire di compenso, non debba avere oggi 5000 lire. In questo caso invece di 5 mila lire il compenso lo si porta a 1000 e questo è un criterio che potrebbe essere accettato solo come transazione per i lavori già fatti, ma non per i lavori da farsi.

C'è poi la questione dei piccoli frazionamenti. Effettivamente quando si tratta di piccoli lavori in generale si lascia alla discrezione del professionista di stabilire il compenso e questo non già perchè debba essere più basso, ma più alto. Effettivamente per dividere un piccolo appezzamento in quattro parti si lavora proporzionalmente di più che a dividere un appezzamento grande, perchè c'è una perdita di tempo, che non può essere stabilita in precedenza, ma che è, proporzionalmente alla superficie, più grande per i piccoli che per i grandi lavori. Occorre poi osservare che anche per il piccolo frazionamento, cui ha accennato l'onorevole Genco, il professionista è responsabile per legge per cinque anni dell'esattezza del lavoro fatto, in relazione alla verifica che verrà compiuta dal Catasto. Con queste considerazioni non si può parlare di un compenso molto forte, anche perchè 5 mila lire, facendo il conto che in generale i terreni valgono 200 o 400 mila lire all'ettaro, non sono eccessive. Infatti non è sufficiente svolgere il lavoro in campagna e il lavoro a tavolino, ma bisogna anche mettersi in rapporto con il Catasto, da cui, per ragioni di inesattezza, il lavoro di frazionamento può essere non accettato e quindi rimandato indietro.

PRESIDENTE. Non estendiamo la discussione che può eventualmente essere ripresa in sede degli articoli dell'allegato. Noi qui ci troviamo dinanzi ad una discussione di carattere ancora generale e cioè ci troviamo davanti alla questione se questi aumenti sono giusti o meno. C'è una obiezione di carattere sostanziale che ha fatto il collega Ferrari ed è questa: la categoria dei geometri è d'accordo o meno su queste tariffe? L'onorevole Sottosegretario di Stato, Camangi, è pregato perciò di fare una dichiarazione per rispondere all'obiezione del collega Ferrari.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho seguito, come è naturale, tutte le trattative riguardanti la questione, perchè esse risalgono a due anni fa; però ho qui una lettera del Consiglio nazionale dei geometri che protestava (nel tempo in cui è stata scritta) perchè erano state proposte delle tariffe che erano state aumentate di 6, 7 volte ecc., e chiedeva invece una maggiorazione di 20 volte la vecchia tariffa. Questa lettera

VII COMMISSIONE (Lav. pub., traspr., poste e telec., mar. merc.) 12<sup>a</sup> RIUNIONE (11 gennaio 1949)

risale al gennaio del 1948 e riconosce che lo schema presentato dall'Associazione nazionale dei geometri, che propone una maggiorazione media di 20 volte, è stato ritenuto più consona ed è quindi stato accettato. Perciò io debbo ritenere che praticamente nella nuova tariffa si sia consacrato quello che era un voto degli stessi interessati. Del resto è stato qui anche detto che altrettanto si è fatto per la tariffa degli ingegneri; quindi mi pare che voler ritornare adesso a rivangare da capo questo criterio, ci porterebbe troppo in alto mare.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi, per l'esperienza personale che ho, che il Ministero dei lavori pubblici non approva mai delle tariffe, se prima non sono state ampiamente discusse dalle associazioni professionali. Quindi debbo ritenere che, come è avvenuto in altre occasioni, certamente il Ministro dei lavori pubblici ha lungamente discusso queste tariffe e prova ne è la lettera che testè l'onorevole Sottosegretario di Stato ha citato ed alla quale seguiranno certamente chiarimenti verbali e discussioni. Aggiungo poi che lo stesso criterio seguito per le due tariffe, e degli ingegneri e dei geometri, circa l'aumento delle tariffe degli onorari, fa ritenere che si è seguito un criterio che è stato ritenuto giusto e accettabile da parte di tutti gli interessati e perciò anche dai geometri. Aggiungo un'altra considerazione e cioè che, se per caso la tariffa non fosse stata accettata dai geometri, siccome essa è a conoscenza di tutti, ma in particolar modo degli interessati, certamente costoro si sarebbero fatti vivi con lettere e proteste ed avrebbero senz'altro preso contatto con noi al riguardo.

Prima di porre ai voti l'articolo unico del disegno di legge, porrò in discussione gli articoli dell'allegato dei quali do lettura:

#### Art. 1.

##### *Oggetto della tariffa.*

La tariffa determina gli onorari spettanti al geometra per le prestazioni professionali stragiudiziali, e si applica alle operazioni ordinarie indicate dagli articoli 16 e 24 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (regolamento per la professione di geometra) per la attua-

zione della legge 24 giugno 1923, n. 1395. Nei casi previsti dall'articolo 21 del Regolamento approvato con regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 e non contemplati nella presente tariffa, si applicano le tariffe dei professionisti nella cui competenza rientrano le prestazioni stesse.

TROIANO, *relatore*. Riguardo all'articolo 1, proporrei che fosse approvata una modifica. Alla dizione: «Nei casi previsti dall'articolo 21 del regolamento approvato con regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 e non contemplati nella presente tariffa, si applicano le tariffe dei professionisti nella cui competenza rientrano le prestazioni stesse» proporrei di sostituire la seguente che, secondo me, è più completa: «Nei casi non contemplati potrà farsi riferimento ad altre tariffe, con facoltà di variare l'onorario risultante in rapporto alle voci assimilabili della presente tariffa».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io ritengo che — e potrà forse questa mia sembrare una considerazione banale — se dalla tariffa come era stabilita nel 1932 si è passati a quella del 1935 (che è poi quella che noi oggi stiamo modificando) vuol dire che questo comma dell'articolo fu modificato proprio per renderlo un po' più chiaro. Ora, non vedo perchè noi dovremmo ritornare al testo del 1932 che non è a mio avviso molto chiaro. Nel testo del 1935 — che è poi quello che ha modificato il testo di 3 anni prima — il comma a mio avviso risulta di maggiore esattezza. Con esso mi pare che in sostanza si sia voluto dire che se il geometra è chiamato ad eseguire un certo lavoro che non è contemplato nella sua tariffa, per questo dato lavoro si applicano le tariffe degli altri professionisti per i quali il lavoro è stato contemplato. Ciò mi sembra molto più chiaro. Per esempio si possono ricordare i casi di bonifiche agrarie e qualche altro caso del genere che è più di pertinenza del dottore in agraria che non del geometra. Riguardo a questi casi particolari non si trova la voce nella tariffa dei geometri ed allora si deve fare riferimento alle tariffe di quei professionisti per i quali la tariffa stessa è stata prevista. Del resto, il fatto che il comma, come era stato redatto nel 1932, sia stato a suo tempo modificato, è indice dell'esigenza che

c'era di una maggiore chiarezza del comma stesso. Ed ancora ricordo che i geometri non hanno chiesto affatto questo ritorno all'antico.

TROIANO, *relatore*. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato, dichiaro di rinunciare all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.  
(*È approvato*).

#### Art. 2.

##### *Circoscrizione.*

Il geometra è tenuto ad applicare la presente tariffa vigente ed è soggetto, per quanto concerne l'applicazione di essa e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione opera.

(*È approvato*).

#### Art. 3.

##### *Obbligatorietà.*

L'applicazione della tariffa è obbligatoria per tutti i geometri, salvo particolari accordi riferentisi a prestazioni di carattere continuativo.

(*È approvato*).

#### Art. 4.

##### *Liquidazione delle specifiche.*

È facoltà del geometra e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio la revisione e liquidazione delle specifiche. La specifica deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione, ed occorrendo dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione e al controllo della specifica.

(*È approvato*).

#### Art. 5.

La revisione e la liquidazione delle specifiche sono fatte dal Presidente del Collegio, il quale, può entrare anche nel merito della entità del

lavoro, delle spese esposte e del valore intrinseco dell'elaborato, e può valersi altresì dell'opera di una Commissione nominata dal Consiglio del Collegio.

Il Presidente del Collegio comunica al richiedente il risultato della revisione e liquidazione.

(*È approvato*).

#### Art. 6.

Per ogni revisione o liquidazione delle specifiche è dovuta al Collegio, oltre il rimborso delle relative spese, un contributo in ragione del 2 per cento dell'onorario liquidato, con un minimo di lire 200 ed un massimo di lire 4.000. Quando la richiesta è fatta dall'Autorità giudiziaria o da un Ente pubblico, le spese sono a carico del Collegio.

TROIANO, *relatore*. Riguardo all'articolo 6, a me pare che i compensi in esso stabiliti, dovrebbero per lo meno essere aumentati stabilendo il minimo a lire 500 e il massimo a lire 4.000. Per quanto riguarda il contributo, stabilito in ragione del 2 per cento dell'onorario liquidato, osservo che non bisogna mettere questi limiti così piccoli perchè il lavoro che si deve fare per ogni revisione o verifica delle specifiche è spesso rilevante.

GENCO. Ma queste sono le tassazioni che devono pagare i geometri al Collegio.

TOMMASINI. Faccio osservare che noi stiamo votando un provvedimento che tende a dare ai geometri maggiori emolumenti. Ora qui si tratta di un onere che va a carico degli stessi geometri come contributo. Il relatore, senatore Troiano, propone di aumentare questo contributo, il che significherebbe praticamente venire a diminuire la misura di quegli onorari che il relatore ha già dichiarato essere inadeguati. Prego perciò l'onorevole Troiano di non insistere.

BUIZZA. A me pare che tutto si possa chiarire. Si chiede la liquidazione di una parcella al proprio collegio quando si è in contestazione con i clienti e la richiesta della liquidazione può essere presentata dal professionista, dal cliente oppure dall'autorità giudiziaria. Ora per quanto riguarda l'onere di questi contributi da corrispondere al collegio per la

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 12ª RIUNIONE (11 gennaio 1949)

prestazione che esso fa per quelle liquidazioni, il contributo è a carico di chi domanda la liquidazione o di quella parte alla quale l'autorità giudiziaria accolla le spese. Quindi non è esatto che vada a carico del geometra. D'altra parte mi pare che stabilire un limite minimo non sia nemmeno opportuno. Il compenso per la prestazione del collegio dovrebbe essere stabilito, se mai, sopra una percentuale più bassa di quella prevista dal disegno di legge.

Sarei perciò del parere di sopprimere i limiti, minimo e massimo, e di ridurre la percentuale, modificando la dizione dell'articolo in questo modo: « un contributo in ragione dell'1 per cento », sopprimendo tutto il resto.

TOSELLI. Ritengo che l'1 per cento possa andare bene anche per la categoria dei geometri, dimodochè si dovrebbe inserire nella parcella l'ammontare di questa spesa. In sostanza è sempre il cliente che paga; perciò a me pare che quella misura potrebbe essere ammessa anche per i geometri.

FERRARI. Sono d'accordo nel sopprimere il massimo, ma, invece, ritengo che si debba mantenere il minimo, appunto perchè il collegio si trova ad affrontare delle spese che devono essere risarcite.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io vorrei farvi riflettere che in sostanza — naturalmente con ciò io non intendo tentare di limitare menomamente l'attività e i poteri della Commissione, la quale può rifare anche la tariffa da capo, dalla prima parola fino all'ultima — in sostanza, dicevo, questa è una tariffa che, come ha detto bene l'onorevole Presidente, essendo stata già elaborata e discussa dagli interessati e dagli organi competenti, viene quasi per avere, direi, dal potere legislativo la sua consacrazione ufficiale. Ma se noi scendiamo nei dettagli e se mettiamo invece del 2 per cento l'1 per cento, sovvertiremmo tutto il sistema della tariffa, senza — scusate la sincerità — tenere presenti quegli elementi in base ai quali gli organi competenti ed interessati sono arrivati a questo accordo e a questa formulazione. La Commissione dovrebbe, a mio avviso, limitarsi solo ad una visione di carattere generale,

di insieme del provvedimento, e non scendere troppo in dettagli.

L'articolo era già in vigore così come è, pressapoco, nella tariffa precedente ed in quella del 1932. Quindi non vedo per quale ragione dovremmo andare, vorrei dire quasi *ultra petita*, nel modificare quello che gli stessi organi e gli stessi interessati hanno trovato conveniente stabilire.

Circa la questione di merito del minimo e del massimo e circa il raffronto che è stato fatto con la tariffa degli ingegneri, debbo osservare che è giusto che ci sia un limite minimo e uno massimo per una ragione semplicissima: per il fatto che il lavoro di revisione della tariffa praticamente diventa, entro certi limiti naturalmente, ragionevole, sia che si tratti di un importo rilevante e sia che si tratti di un importo più limitato e modesto. Evidentemente per evitare che il grosso importo debba portare ad un contributo troppo alto, se fosse puramente e semplicemente stabilita una percentuale senza limiti, si è fissato un limite massimo.

Sia per il minimo, sia per il massimo, il lavoro pratico di revisione, in sostanza, è tale e quale tanto che giochi su cifre di cento lire, tanto che giochi su cifre di mille lire. Ecco la ragione del minimo e del massimo.

Circa la differenza di percentuale tra ingegneri e geometri, evidentemente la ragione è la stessa. Siccome le tariffe degli ingegneri sono, naturalmente, più alte e quelle dei geometri più basse, e siccome, d'altra parte, come dicevo, il lavoro di revisione praticamente è lo stesso, è evidente che la percentuale per la revisione delle tariffe dei geometri giocando su cifre più basse deve essere leggermente più alta per compensare, praticamente, lo stesso lavoro materiale che si fa ai fini di questa revisione.

Quindi, come vedete, l'articolo è frutto di una serie di considerazioni e ragionamenti che hanno il loro valore, per cui vi pregherei di lasciarlo nella attuale dizione.

BUIZZA. Dopo le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato, dichiaro di ritirare l'emendamento che avevo presentato solo per unificare il concetto dell'articolo e per coordinarlo con l'articolo 2. Ricordo che questo capitolo,

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 12<sup>a</sup> RIUNIONE (11 gennaio 1949)

riguardante le norme generali sulla circoscrizione nella quale si applica la tariffa e l'obbligatorietà dell'applicazione e della liquidazione, non esiste nella tariffa degli ingegneri e degli architetti; è per prassi che si applica una norma analoga e si esige un contributo dell'1 per cento sull'importo dell'onorario liquidato, senza nessun limite nè massimo nè minimo.

FERRARI. A me pare che le ragioni esposte dall'onorevole Camangi siano convincenti. Propongo pertanto di non modificare l'articolo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 6.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 7.

##### *Proprietà intellettuale — Impiego ripetuto della stessa prestazione.*

La proprietà intellettuale che spetti al geometra in conformità alle leggi, per l'opera ideata e gli atti tecnici che la compongono non è in alcun modo pregiudicata dall'avvenuto pagamento dei compensi e indennizzi dovuti.

Il committente non può, senza il consenso del geometra, valersi dell'opera e degli atti tecnici che la compongono per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi.

Qualora un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre quella per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l'uso, al geometra spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle applicazioni, oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratto, direzione dei lavori, liquidazione ecc.)

FRANZA. L'articolo 7 regola i diritti sulla proprietà intellettuale. Questa è una questione di grandissima importanza, che qui è stata risolta, si può dire, utilmente a vantaggio dei geometri. Io non so se debba tenersi conto de-

gli elaborati tecnici e del loro contenuto ove essi seguano un sistema di tecnica conosciuta — nel quale caso dovrebbe essere consentito al committente il diritto alla diponibilità — ma allorchè si tratti di nuovi ritrovati che importino una innovazione nel campo della tecnica, è bene che il committente non tragga vantaggio da quella che è la capacità ideativa del tecnico.

A me pare quindi che l'articolo 7, pur regolando la materia, non sia molto chiaro nella sua formulazione. Chiederei perciò all'onorevole Sottosegretario di Stato un suo parere per sapere attraverso quale travaglio di preparazione si sia giunti alla formulazione dell'articolo 7. Ripeto che questa è una norma di grande importanza che, in certo senso, viene ad innovare le norme comuni vigenti.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Su questo argomento non posso dire niente di più di quello che è scritto nella relazione, in quantochè la norma non è che la riproduzione esatta di quella già in vigore nella tariffa del 1935 e sulla quale non sono state formulate obiezioni nè da parte degli interessati nè da parte degli organi competenti.

FRANZA. Non abbiamo i lavori preparatori su questa tariffa?

PRESIDENTE. Questo articolo, dato che esisteva nel testo del 1935, ha subito ormai una prova del fuoco di 13 o 14 anni e non ha mai dato luogo ad inconvenienti, almeno sostanziali.

FRANZA. Mi sembra che con questo articolo si metta il tecnico in condizioni di seguire costantemente l'attività di chi gli ha dato l'incarico, in altra epoca, di compilare dei progetti, e il committente, che ha pagato già questi progetti, di essere costantemente tiranneggiato dal geometra.

Questa norma potrebbe dar luogo a grandi inconvenienti, ad evitare i quali bisognerebbe aggiungere alla fine della prima parte: « sempre che importi una variazione nel campo tecnico ». In questo caso, il geometra potrebbe avere diritto a ricevere le percentuali dal 25 al 50 per cento. È bene comunque che queste osservazioni risultino dal verbale. Nel caso concreto si saprà per lo meno che si è levata nella Commissione una voce per chia-

rire che soltanto quando si tratta di nuovi apporti nel campo della tecnica si potrà avere diritto a ricevere ancora delle percentuali nel caso di impiego del progetto contenente principi tecnici innovatori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 del disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 8.

##### *Casi di inapplicabilità.*

I compensi stabiliti nella presente tariffa per tutte le categorie di prestazioni non si applicano alle opere di cui il geometra sia l'appaltatore o il fornitore, qualora il compenso debba intendersi compreso nell'utile dell'appalto o fornitura.

TROIANO, *relatore*. Nel testo del 1932 l'articolo 8 era composto di 2 comma. Io penso che anche il secondo comma non dovrebbe essere omissso nel presente testo. Esso dice: « Ai geometri è fatto divieto di accettare consapevolmente un incarico revocato ad altri professionisti, senza il consenso del primo incaricato o del sindacato dei geometri della provincia ». Questo è importante perchè avviene spesso che si revochi l'incarico a un geometra per affidarlo ad un altro, per cui il primo deve adire le vie giudiziarie.

GENCO. In tal modo mi pare si venga a limitare la libertà del cliente.

TROIANO, *relatore*. Il cliente non può tiranneggiare in questo modo i professionisti.

FRANZA. In questa materia esiste già una norma morale, introdotta nel campo dei rapporti tra professionisti. Ora se la categoria dei geometri ha raggiunto una tale completezza di educazione da evitare una concorrenza, noi possiamo affermare che questa norma è inutile, ma se a questo punto non si è giunti, la norma potrebbe essere utile per una maggiore correttezza di rapporti tra professionisti. Giudicherà la Commissione e specialmente chi vive nel campo dei tecnici.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È una norma di correttezza che vale per tutti i professionisti del mondo.

È opportuno introdurla solo per la categoria dei geometri?

TROIANO, *relatore*. Mi permetto di insistere nel mio emendamento, pur riconoscendo giuste le obiezioni sollevate dall'onorevole Sottosegretario. L'articolo 10 infatti prevede la liquidazione dei compensi degli onorari dovuti ai professionisti quando c'è l'interruzione dell'incarico sia da parte del committente sia da parte del professionista. Non è giusto però che si verifichi una consapevole concorrenza tra i geometri.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il senatore Troiano insiste su un emendamento che porterebbe all'introduzione di una norma che sarebbe sancita solo per la categoria dei geometri. Si tratta infatti di una norma, come diceva l'onorevole Franza, di carattere morale la quale, caso mai, dovrebbe valere per tutti i professionisti, se la si ammettesse. Io non ne vedo la praticità perchè, evidentemente, questa norma servirebbe soltanto a creare degli intralci e delle liti. Infatti, se per una ragione qualsiasi, un committente si trovasse nelle condizioni di dover rescindere un contratto o di revocare un incarico dato ad un professionista, non avrebbe la possibilità di affidare ad un altro professionista lo stesso incarico, se prima non venisse definita la questione insorta col primo professionista.

Questo, dal punto di vista pratico. Ma occorre d'altra parte riflettere sul principio generale che si introdurrebbe in materia. Sarebbe strano introdurre — quasi di straforo — questa norma nella tariffa della categoria dei geometri che non è certo quella più numerosa e non introdurla per le categorie degli ingegneri, avvocati, medici ecc. Inoltre potrei ripetere qui lo stesso ragionamento un po' banale che ho fatto prima: se questa norma era prevista nella tariffa del 1932 e si è vista la necessità di toglierla in quella del 1935, non vedo perchè si dovrebbe rimetterla ora senza che gli interessati lo abbiano richiesto.

TROIANO, *relatore*. Specialmente nei piccoli paesi i geometri si fanno una concorrenza sfrenata; essi offrono le loro prestazioni per ricompense che sono al di sotto di quelle stabilite dalla tariffa. Quando è stata fatta questa tariffa i geometri della città hanno creduto

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 12ª RIUNIONE (11 gennaio 1949)

necessario sopprimere questa norma perchè, disgraziatamente, le associazioni di categoria risiedono in città e quelli che le dirigono sono appunto i geometri e gli ingegneri che risiedono nelle città. Ma ci sono anche i geometri e gli ingegneri di campagna e bisogna tener conto delle condizioni nelle quali esplicano il loro lavoro. Quindi, insisto nel mio emendamento.

FRANZA. Io voterò a favore di questo emendamento. L'onorevole Troiano ha toccato un punto delicatissimo. Accade che i geometri nei piccoli centri, in molti casi, si trovino in concorrenza con gli ingegneri. La categoria dei geometri è una categoria minore di professionisti: è una categoria che non attinge un titolo di studio dall'università. Essi entrano nella vita professionale giovanissimi e portano nella vita professionale quello che è l'impulso dell'età giovanile: non hanno la maturità di studi, nè la completezza che hanno i professionisti più evoluti e più preparati e quindi sovente i geometri si trovano in concorrenza con gli ingegneri. Credo che per questa differenza tra le due categorie e per evitare gli inconvenienti della concorrenza si sia formulata in altri tempi questa disposizione, che pone un limite netto alle attività e che ricorda una norma che era opportuno introdurre in quel tempo per opera di correttezza professionale tra i professionisti; non tra professionisti della stessa categoria, ma tra professionisti di categorie diverse, tra geometri e ingegneri, tra geometri e dottori in agraria. Comunque i tecnici dovrebbero far valere in questa Commissione il loro punto di vista con autorità e con esemplificazioni, se è il caso, per dimostrare che la situazione di attrito fra le varie categorie di professionisti non è cessata e quindi illustrare la convenienza di regolamentare questa materia appunto per imporre un freno ai geometri che sono professionisti, ripeto, di categoria minore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento aggiuntivo dell'onorevole Troiano, all'articolo 8: « Al geometra è fatto divieto di accettare consapevolmente un incarico revocato ad altro professionista, senza il consenso del primo incaricato o del Sindacato dei geometri della provincia ». Ritengo che

alle parole « sindacato dei geometri », perchè oggi il Sindacato non esiste più, vadano sostituite le altre « Collegio dei geometri ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Pongo allora in votazione l'articolo 8 nel testo di cui è stata data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

#### Art. 9.

##### *Esecuzione d'urgenza.*

L'assegnazione di un incarico con carattere d'urgenza dà diritto al geometra ad un maggior compenso in misura non eccedente il 25 per cento degli onorari, quando l'urgenza risulti dalla natura stessa della commissione o da pattuizioni avvenute all'atto della medesima o al momento delle sopravvenute ragioni di urgenza e il geometra abbia espletato l'incarico nel termine richiesto.

Il compenso nella misura di cui sopra è ugualmente dovuto nel caso che il geometra abbia chiesta, prima dello scadere del termine, una proroga per motivi ritenuti giustificati dal committente.

*(È approvato).*

#### Art. 10.

##### *Interruzione dell'incarico.*

Qualora il lavoro sia interrotto per recesso del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito.

Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da giusta causa, spetta a questo il rimborso delle spese fatte e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente.

In caso di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore o per recesso del geometra senza giusta causa, i reciproci rapporti saranno regolati dalle norme del Codice civile.

*(È approvato).*

## Art. 11.

*Incarichi collegiali.*

Quando l'incarico è affidato dal committente a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa, se il collegio sia composto esclusivamente di geometri; se del collegio facciano parte anche ingegneri o dottori agronomi, a questi professionisti sono dovuti i compensi delle rispettive tariffe.

Se il geometra è chiamato a collaborare con altro geometra o con un ingegnere o dottore agronomo a cui è stato affidato l'incarico, in qualità di condirettore o coadiutore, il compenso dovutogli, oltre al rimborso delle spese, non può mai essere inferiore a quello risultante dalla applicazione della presente tariffa in ragione della parte di lavoro eseguita o del tempo impiegato.

(*È approvato*).

## Art. 12.

*Varianti.*

Le varianti ai progetti, se rese necessarie da fatti imprevedibili o se richieste dal committente, debbono essere retribuite in aggiunta alle competenze per il progetto originario.

Nello stesso modo debbono essere retribuite le prestazioni per cui si richiedano diverse e distinte soluzioni di massima o definitive.

(*È approvato*).

## Art. 13.

*Diritti del committente.*

Al committente spetta, salve particolari pattuizioni, una sola copia di tutti gli elaborati di cui si compone l'operazione commessa. Il geometra è tenuto a fornirgli tutti i dati, le notizie e gli atti necessari perchè gli sia possibile di valersi pienamente dell'opera commessa, e non avrà diritto a ulteriori compensi per tali notizie, dati e atti, se essi possono implicitamente ritenersi compresi nei compensi esposti nella specifica.

(*È approvato*).

## Art. 14.

*Anticipi.*

Quando le operazioni importino un anticipo di spese, il geometra può richiederne il versamento al committente. In rapporto alla entità e alla durata del lavoro avrà diritto altresì al pagamento di acconti fino alla concorrenza delle spese sostenute e al 75 per cento degli onorari spettantigli in base alla tariffa per la parte di lavoro eseguito.

Nei giudizi arbitrali o peritali il geometra può richiedere il deposito integrale anticipato delle spese e competenze calcolate in via preventiva.

(*È approvato*).

## Art. 15.

*Pagamento a saldo.*

Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre il sessantesimo giorno da quello della sua presentazione.

TOSELLI. Ritengo che questo articolo non abbia ragione d'essere, perchè noi sappiamo per esperienza che la norma non viene osservata e, d'altra parte, non sono previste sanzioni, nei casi che non sia adempiuto all'obbligo.

TROIANO, *relatore*. L'analogo articolo della tariffa del 1932 era formulato diversamente, e precisamente erano previste le sanzioni richieste dall'onorevole Toselli. Infatti esso era del seguente tenore: « Il pagamento della specifica deve farsi non oltre il 60° — anzichè 30° — giorno da quello della sua presentazione. Dopo di che decorrono sulle somme dovute e non pagate gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia ». Così si sa che se non si paga nel tempo stabilito, si dovranno pagare anche gli interessi.

PRESIDENTE. Vi è dunque una proposta soppressiva dell'articolo 15 da parte dell'onorevole Toselli ed una proposta di emendamento aggiuntivo da parte dell'onorevole Troiano.

Domando il parere dell'onorevole Sottosegretario di Stato.

VII COMMISSIONE (Lav. pub., traspr., poste e telec., mar. merc.) 12ª RIUNIONE (11 gennaio 1949)

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io sono d'accordo sulla proposta dell'onorevole Troiano. Faccio notare solo che quella dicitura, a proposito degli interessi, era stata prevista, ma è stata soppressa per concorde proposta delle parti. Quanto alla proposta soppressiva, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo dell'onorevole Toselli.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Troiano, il quale risulta così formulato: « Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre il 60° giorno da quello della sua presentazione, dopo di che decorrono sulle somme dovute e non pagate gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il testo dell'articolo con l'emendamento aggiuntivo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

#### Art. 16.

##### *Contraddittori.*

Quando una perizia debba essere discussa in contraddittorio con i tecnici dell'altra parte o in giudizio arbitrale spetta al geometra un aumento dal 20 per cento al 30 per cento sugli onorari.

(*È approvato*).

#### Art. 17.

##### *Consultazioni.*

Qualora il geometra si trovi nella necessità di ricorrere all'opera o al consiglio di uno specialista per la esecuzione dell'incarico, e ne abbia ottenuta autorizzazione dal committente, il compenso spettante al professionista consultato deve essere pagato direttamente

dal committente, indipendentemente dalle competenze del geometra.

(*È approvato*).

#### Art. 18.

##### *Collaboratori.*

Le spese per le prestazioni dei collaboratori di concetto (geometri) sono a carico del geometra quando l'incarico è retribuito a percentuale o a misura. Esse sono a carico del committente che vi abbia consentito e vengono calcolate secondo la tariffa stabilita dall'articolo 32 per il geometra, quando l'onorario è corrisposto a vacanze.

TROIANO, *relatore*. Proporrei all'articolo 18 di sopprimere nel primo periodo la parola « geometri », posta fra parentesi.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Troiano.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

TROIANO, *relatore*. Proporrei inoltre una proposta di sospendere la discussione di questo articolo, fintanto che si voti l'articolo 32 che con esso è strettamente collegato.

PRESIDENTE. Chi approva la proposta di sospensiva all'articolo 18 è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

#### Art. 19.

L'assegnazione di un incarico con carattere d'urgenza dà diritto al geometra ad un maggior compenso in misura non eccedente il 25 per cento degli onorari, quando l'urgenza risulti dalla natura stessa della commissione o da pattuizioni avvenute all'atto della medesima o al momento delle sopravvenute ragioni di urgenza e il geometra abbia espletato l'incarico nel termine richiesto.

Il compenso nella misura di cui sopra è ugualmente dovuto nel caso che il geometra abbia chiesta, prima dello scadere del termine, una proroga per motivi ritenuti giustificati dal committente.

(*È approvato*).

## Art. 20.

*Compensi che sono sempre dovuti al geometra.  
Compensi commutabili.*

Agli onorari per le prestazioni valutate a discrezione, a misura o a percentuale debbono sempre essere aggiunte:

— le indennità, rimborsi e diritti di cui agli articoli 21 a 25;

— le vacanze per il tempo occorso nelle operazioni di campagna e nei viaggi o per interruzioni involontarie a norma degli articoli 28 e 31 e, quando ne sussistano i motivi, le eventuali percentuali d'aumento previste dalla tariffa.

Agli onorari per le prestazioni valutate a vacanze (articoli 29 a 32) devono sempre essere aggiunti:

— le indennità, i rimborsi e diritti di cui agli articoli 21 a 25;

— le vacanze per il tempo impiegato nei viaggi o per inevitabili attese e interruzioni involontarie nella misura indicata dall'articolo 31;

e, quando ne sussistano i motivi,

— i compensi spettanti ai collaboratori di concetto (geometri) come dall'articolo 18;

— le eventuali percentuali d'aumento previste dalla tariffa.

*(È approvato).*

## INDENNITÀ E RIMBORSI.

## Art. 21.

*Spese da rimborsare.*

Indipendentemente dai criteri di valutazione degli onorari, devono sempre essere rimborsate al geometra, salvi i particolari accordi col committente, le seguenti spese:

a) spese vive di viaggio e soggiorno e le spese accessorie sostenute dal professionista, dai collaboratori e dal suo personale di aiuto per il tempo trascorso fuori residenza;

b) retribuzioni del personale subalterno d'aiuto nelle operazioni di campagna;

c) spese per provviste di materiali necessari per le operazioni di campagna, trasporti e facchinaggio;

d) spese di bollo e registro, i diritti di Uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;

e) spese di scritturazione, traduzione, cancelleria, riproduzione di disegni eccedenti quelle per la copia spettante al committente giusta l'articolo 13.

*(È approvato).*

## Art. 22.

Le spese di viaggio in ferrovia son rimborsate al geometra e ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di seconda classe nelle ferrovie dello Stato per percorsi fino a 100 chilometri; di prima classe nelle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri, nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso; e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto.

Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati, sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo.

Per i percorsi non effettuabili con veicoli ordinari, spetta al geometra e ai collaboratori, oltre alle vacanze di cui all'articolo 31, una indennità di lire 40 per ogni chilometro del percorso per l'andata e il ritorno

*(È approvato).*

## Art. 23.

*Percentuale sulle spese.*

Quando il committente non abbia anticipati i fondi per le spese a sensi dell'articolo 14, al geometra compete sull'ammontare di esse l'aumento del 10 per cento.

*(È approvato).*

## Art. 24.

*Diritti di copia.*

Per il rilascio di copie di atti o disegni, oltre alle spese di scritturazione e riproduzione di

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 12ª RIUNIONE (11 gennaio 1949)

cui alla lettera *e*) dell'articolo 21 spetta al geometra per diritto di collazione, un compenso in ragione del 15 per cento della spesa stessa. La percentuale è raddoppiata se la richiesta delle copie avvenga dopo tre anni dalla consegna dell'elaborato.

(È approvato).

#### Art. 25.

##### *Indennità fisse e diritti.*

Per la redazione di lettere, cartoline, telegrammi e per ogni colloquio telefonico relativo all'incarico, è dovuto al geometra un compenso minimo di lire 60; massimo di lire 300

Per giuramento di perizia spetta al geometra un compenso di lire 600.

(È approvato).

#### CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ONORARIO.

#### Art. 26.

##### *Termine a cui si applicano le tariffe unitarie.*

L'onorario spettante al geometra per le prestazioni di cui all'articolo 2 può essere valutato:

*a*) in ragione del tempo impiegato (onorari a vacanza);

*b*) in ragione della estensione (onorari a misura);

*c*) in ragione dell'importo dell'opera (onorari a percentuali);

*d*) in ragione dell'importanza dell'incarico (onorari a discrezione).

Gli onorari spettanti al geometra debbono, di regola, essere valutati a misura o a percentuale.

In nessun caso gli onorari a percentuale potranno risultare superiori a 35 volte quelli che sarebbero spettati al professionista per identiche prestazioni in base alle tariffe del 1935.

TROIANO, *relatore*. Propongo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 26.

PRESIDENTE. Questo comma è stato soppresso anche nel disegno di legge per le ta-

riffe degli ingegneri, quindi a me sembra che anche qui possa essere soppresso.

Chi approva la soppressione è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 26, senza l'ultimo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 27.

##### *Prestazioni da computare in ragione del tempo*

Si valutano in ragione del tempo impiegato le prestazioni il cui risultato non può esprimersi in estensione o in valore, o nelle quali il tempo concorra come elemento principale della prestazione.

(È approvato).

#### Art. 28.

È sempre compensato a vacanze il tempo impiegato nelle operazioni di campagna (vedi articolo 31), nei viaggi di andata e ritorno (vedi articolo 22) e quello trascorso per cause indipendenti dalla volontà del geometra, anche quando le prestazioni vengano valutate a misura, a percentuale o a discrezione.

(È approvato).

#### Art. 29.

Sono computati a vacanze, di regola e quando costituiscono l'oggetto principale delle prestazioni:

*a*) i convegni e le consultazioni preliminari orali o scritte anche se riguardino lavori retribuiti a percentuale, a misura o a discrezione;

*b*) gli inventari e le consegne dei fabbricati;

*c*) le determinazioni e verifiche di confini;

*d*) i rilievi in piante e sezioni dei fabbricati di piccola entità (vedi articolo 45) e le riduzioni o gli ingrandimenti di mappe e disegni;

*e*) i frazionamenti, gli stati di riforma, gli estratti e le misure catastali, per i quali tuttavia restano fermi i compensi di cui all'articolo 37;

f) i rilievi planimetrici e altimetrici, le consegne e riconsegne e bilanci fino alla estensione di 5 ettari;

g) le operazioni di stima in genere per importi inferiori a lire 200.000;

h) il rilievo e il tracciamento di strade e canali quando il rilievo o il tracciamento costituisce un incarico a se stante, e non è determinabile in superficie;

i) i rilievi planimetrici e altimetrici dei centri abitati fino alla estensione di 5 ettari;

l) i rilievi e tracciamenti sotterranei, in acqua, per funivie, teleferiche e simili (vedi articoli 34 e 35);

m) la stima dei danni colonici, salvo il disposto dell'articolo 62;

n) la direzione dei lavori di sistemazione, demolizione, sopraelevazione di fabbricati o dei lavori eseguiti in economia diretta;

o) la direzione dei lavori quando richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore o del suo sostituto (vedi articoli 56 e 59).

(È approvato).

#### Art. 30.

##### *Computo delle vacanze.*

Le prestazioni a vacanze si computano in base al tempo effettivamente occorso. Per ogni periodo di un'ora o frazione si calcola una vacanza. Non si possono chiedere di regola meno di 2 e più di 10 vacanze al giorno salvo i casi di urgenza o la esecuzione di lavori in ore notturne (vedi articolo 33).

(È approvato).

#### Art. 31.

##### *Onorario integrativo a vacanza.*

Nei casi previsti dall'articolo 28 (lavori di campagna) quando l'onorario a vacanze è integrativo di quello a percentuale o a misura o a discrezione, la vacanza è fissata in ragione di:

- lire 140 all'ora per il geometra;
- lire 80 all'ora per gli aiutanti di concetto.

TROIANO, *relatore*. In questo articolo propongo di parificare a quella dei geometri ti-

tolari, o per lo meno di aumentare, la tariffa degli aiutanti di concetto. Infatti non è giusto che il geometra prenda una tariffa e l'aiutante di concetto, che pur esso è geometra, ne prenda un'altra.

PRESIDENTE. Questa differenziazione sussiste pure per le tariffe degli ingegneri. Quindi non vedo la necessità di questo aumento.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono quote integrative.

TROIANO, *relatore*. Io vorrei che questa differenziazione non sussistesse, in ogni modo dato che all'articolo 18 è stata soppressa la parola « geometri », posso anche io concordare su questo articolo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 31. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 32.

##### *Onorario per lavori a vacanze.*

Nei casi previsti dall'articolo 29, quando l'onorario a vacanze esclude altre forme di retribuzione del lavoro tecnico, fermo sempre il rimborso delle spese di cui agli articoli 21 al 25, la vacanza è fissata in ragione di:

- lire 260 all'ora per il geometra;
- lire 160 all'ora per gli aiutanti di concetto.

Nel computo delle vacanze, per le prestazioni considerate dal presente articolo si tiene conto di tutto il tempo impiegato per la esecuzione dell'incarico, in campagna e in ufficio, nonchè del tempo trascorso nei viaggi e di quello perduto per cause indipendenti dalla volontà del geometra.

(È approvato).

Con l'approvazione di questo articolo viene a cadere la sospensiva posta per l'articolo 18.

Pongo in votazione l'articolo 18. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 33.

##### *Lavori notturni e disagiati.*

Per le operazioni svolte in condizioni di particolare disagio le vacanze di cui agli arti-

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 12ª RIUNIONE (11 gennaio 1949)

coli 31 e 32 sono aumentate di lire 140 per il geometra, di lire 80 per gli aiutanti.

Per i lavori in ore notturne (dal calare al levare del sole) le vacanze stesse sono aumentate di lire 160 per il geometra e di lire 120 per gli aiutanti.

(È approvato).

#### Art. 34.

##### *Rilievi sotterranei o in acqua.*

Per i rilievi e tracciamenti sotterranei (gal-lerie, miniere, fogne ecc.) o in acqua, le vacanze di cui agli articoli 31 e 32 sono aumentate dal 60 per cento all'80 per cento e in casi eccezionali fino al 100 per cento. Tale aumento è cumulabile con quello stabilito dall'articolo 33 per lavori in ore notturne.

(È approvato).

#### Art. 35.

##### *Teleferiche e funivie.*

Per rilievi e tracciamenti di teleferiche, funivie e simili le vacanze di cui agli articoli 31 e 32 sono aumentate dal 50 per cento all'80 per cento e nei casi di eccezionale difficoltà fino al 100 per cento. Tale aumento è cumulabile con quello stabilito dall'articolo 33 per lavori in ore notturne.

(È approvato).

#### Art. 36.

##### *Conferenze.*

Per consultazioni verbali, l'onorario minimo è di lire 200.

(È approvato).

#### Art. 37.

##### *Tipi di frazionamento.*

Per i tipi di frazionamento all'onorario a vacanze di cui alla lettera f) dell'articolo 29 va aggiunto un compenso di lire 240 per ogni nuova particella risultante dal frazionamento.

(È approvato).

#### ONORARI A MISURA.

#### Art. 38.

##### *Prestazioni da valutare a misura.*

Agli onorari a misura vanno sempre aggiunti il compenso integrativo di cui agli articoli 28 e 31 e i rimborsi di cui agli articoli 21 al 25.

(È approvato).

#### Art. 39.

Sono valutati in ragione della estensione gli onorari relativi alle seguenti prestazioni:

a) operazioni topografiche di rilevamento, altimetriche e planimetriche per estensioni di oltre 5 ettari.

b) misura dei fondi rustici e urbani;

c) consegne e riconsegne dei beni rustici per estensioni di oltre 5 ettari, e dei beni urbani, bilanci e inventari.

TROIANO, *relatore*. Faccio osservare che all'articolo 39 della tariffa del 1932 erano previsti anche « progetti di locazione agraria ». Dato che oggi si guarda un po' più all'agricoltura, un geometra potrebbe essere incaricato anche di queste progettazioni.

BUIZZA. Penso che le parole: « per i progetti di locazione agraria » siano state soppresse perchè quella operazione non è essenzialmente di spettanza esclusiva dei geometri. Il caso può rientrare in quelle norme generali del primo articolo ove si dice che per le tariffe non contemplate nella presente legge si applicano le tariffe dei professionisti nella cui competenza rientrano le prestazioni stesse.

TROIANO, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 39. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 40.

##### *Rilievi topografici.*

Sono compresi in questa categoria i rilievi planimetrici e altimetrici, sia che costituiscano incarico a sè stante, sia che si considerino

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 12<sup>a</sup> RIUNIONE (11 gennaio 1949)

lavoro ausiliario di altre prestazioni, riguardanti tutte le particolarità del terreno che interessano lo scopo per cui furono commessi.

Per le estensioni fino a 5 ettari l'onorario sarà computato a tempo.

Per le estensioni superiori oltre alla indennità oraria stabilita per le operazioni di campagna dagli articoli 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli articoli 21 a 25, gli onorari si determinano in base alla allegata tabella A.

I compensi unitari di cui alla prima colonna si sommano con quelli indicati nelle colonne successive, i quali possono anche applicarsi separatamente alle singole parti del lavoro eseguito o cumularsi.

Per le equidistanze diverse da quelle contemplate dalla tabella A) i compensi si calcolano per interpolazione lineare.

Per i rilievi nella scala 1 : 500 le suddette tariffe vengono aumentate del 20 per cento.

Per i rilievi nella scala 1 : 1000 le suddette tariffe vengono aumentate del 10 per cento.

Per i rilievi nella scala 1 : 5000 le suddette tariffe vengono diminuite del 15 per cento.

Per le estensioni comprese nello stesso perimetro ed eccedenti i 25 ettari, le suddette tariffe vengono diminuite proporzionalmente come segue:

superfici da 25 a 50 ettari, da 0 al 10 per cento;

superfici da 50 a 100 ettari, dal 10 al 15 per cento;

superfici da 100 a 150, dal 15 al 20 per cento;

superfici oltre 150 ettari, 20 per cento.

Quando il calcolo delle superfici è fatto con mezzi grafici o meccanici il compenso di cui all'ultima colonna della tabella A si riduce a metà.

Per terreni di natura o giacitura varia si applicano alle singole parti del rilievo le corrispondenti voci della tabella.

TROIANO, *relatore*. Domando all'onorevole Sottosegretario di Stato se nell'articolo 40 gli aumenti si sono ottenuti moltiplicando le vecchie tariffe per il coefficiente di 20 o di 35.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'aumento delle tariffe è stato fatto moltiplicando per venti le cifre delle vecchie tariffe. È questo per tutte le cifre che

si riferiscono a compensi di misura, tempo e vacanza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 40. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 41.

##### *Triangolazioni e poligonazioni.*

Le triangolazioni secondarie a lati rettilinei e le poligonazioni si valutano a vacanze o in ragione di lire 1000 per ogni stazione quando costituiscono operazione a sè stante e in ragione di lire 700 quando costituiscono operazione sussidiaria di quelle di cui all'articolo precedente, oltre ai compensi di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31.

Le poligonazioni si valutano a vacanza o in ragione di lire 400 per ogni stazione, oltre ai suddetti compensi.

(È approvato).

#### Art. 42.

##### *Rilievi di strade e canali.*

Le voci della colonna I della tabella A) possono applicarsi anche al rilievo planimetrico di zone per la costruzione di strade e canali, al rilievo altimetrico di strade e canali quando interessi una zona di larghezza quasi costante, valutando la superficie rilevata in base alla effettiva larghezza media della zona rilevata, ed applicando alla tariffa un aumento del 25 per cento.

TROIANO, *relatore*. Riguardo all'articolo 42, mi sembra che il compenso variabile di lire 200 a lire 400 l'ettometro per i profili longitudinali sia inadeguato. È vero che i profili longitudinali si possono fare anche col tacheometro. Ma se questi rilievi si fanno col livello la differenza di 200 lire tra il minimo e il massimo della tariffa non è proporzionata alla differenza fra i lavori fatti in pianura e quelli fatti in montagna. Tra questi c'è grande diversità di difficoltà perchè, secondo il terreno, bisogna fare tante stazioni per eseguire i rilievi.

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 12ª RIUNIONE (11 gennaio 1949)

PRESIDENTE. Ritengo che noi siamo sempre nello stesso ordine di idee, onorevole Troiano. Queste tariffe non sono nuove, sono tariffe aggiornate moltiplicate per venti.

Pongo in votazione l'articolo 43. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 43.

##### *Misura dei fondi rustici.*

La misura dei fondi rustici, intesa a determinare il perimetro e la superficie degli appezzamenti, con la semplice indicazione delle linee di confine e di quelle naturali di delimitazione, e comprensiva del rilievo, del tipo e del calcolo della superficie, fermi il rimborso delle spese (articoli 21 al 25) e il compenso orario per le operazioni di campagna (articoli 28 e 31), si compensa con gli onorari di cui alla allegata tabella B.

Per superfici intermedie l'onorario si determina per interpolazione lineare.

La tariffa si applica singolarmente per ogni appezzamento di cui si debba determinare la superficie.

Per terreni ostacolati dalla vegetazione intersecati da strade, canali, ecc., i compensi possono aumentare fino al 30 per cento.

Per terreni frastagliati, scoscesi o mal praticabili i compensi possono aumentare fino al 50 per cento.

Se non è richiesto il calcolo delle superfici i suddetti compensi si riducono del 30 per cento.

Se è richiesta la semplice indicazione della superficie senza il tipo, i suddetti compensi si riducono del 20 per cento.

Se oltre alla rappresentazione dei perimetri è richiesta la indicazione grafica dei piantamenti e delle colture, va applicato un aumento del 50 per cento.

Le operazioni accessorie (pratiche o ricerche catastali, aggiornamenti, verifiche e rettifiche di confini, relazioni ecc.) si compensano a parte a vacanze.

TROIANO, *relatore*. Per quanto riguarda l'articolo 43, nella tabella B) gli onorari per i rilievi, per esempio, con scala da 1:500, da

1:1000, sono pagati ambedue per ettaro. È una cosa sbagliata, perchè la misurazione è distinta in quattro parti: 1:500; 1:1000; 1:2000 e 1:2500.

BUIZZA. Ma questo compenso, alla tabella B), è per il lavoro di tavolo, perchè tutto il resto è pagato secondo altre tariffe.

TROIANO, *relatore*. La tabella B) considera i rilievi in pianura, in collina ed in montagna e questo è giusto, ma oltre a questo nella tariffa del 1932 era prevista anche la differenza per i rilievi, secondo che potevano essere più o meno esattamente fatti secondo la natura del terreno da misurare.

BUIZZA. A me sembra che l'articolo 43 sia completo perchè ci sono specificate le variazioni di compenso secondo la natura del terreno, secondo che il terreno sia ostacolato dalla vegetazione, intersecato da strade, frastaglio, scosceso, ecc. Il penultimo comma dice infatti: « Se oltre alla rappresentazione dei perimetri è richiesta l'indicazione grafica dei piantamenti e delle colture, va applicato l'aumento del 50 per cento ».

PRESIDENTE. Condivido l'opinione dell'onorevole Buizza in quanto nell'articolo 43 sono specificati tutti i casi possibili di differenze nel terreno e quindi non credo che ci si debba soffermare troppo sui dettagli di questi articoli i quali sono già stati attentamente studiati da coloro i quali li dovranno poi applicare.

Pongo ai voti l'articolo 42. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 44.

##### *Rilievi dei centri abitati.*

Il rilievo dei centri abitati con la indicazione dei perimetri dei fabbricati, delle strade e spazi interposti (esclusa la rappresentazione interna delle fabbriche), viene compensato a vacanze per superfici fino a 5 ettari, e, per superfici maggiori (fermi i compensi di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31) in base alla allegata tabella C.

Il rilievo altimetrico dei centri abitati si valuta in ragione del 25 per cento dei com-

pensi suddetti tanto se eseguito unitamente a quello planimetrico, quanto separatamente.  
(È approvato).

Art. 45.

*Rilievo di fabbricati e delle aree fabbricabili.*

I rilievi delle piante e sezioni dei fabbricati e delle aree fabbricabili sono compensati (salvi i compensi di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31) in ragione delle superfici delle singole piante e sezioni in base alla allegata tabella D.

Sono a carico del committente i ponteggi e gli altri mezzi eccezionali per il rilevamento. Nei rilievi di aree fabbricabili di alto valore, richiedenti la massima approssimazione, ai compensi suddetti può essere aggiunto un aumento discrezionale in relazione al valore del terreno.

(È approvato).

Art. 46.

*Lottizzazioni.*

In caso di progetti di lottizzazioni, gli onorari di cui alla lettera a) della tabella D) possono essere aumentati dal 20 al 100 per cento, e viene compensato a parte il tracciamento sul terreno delle linee di progetto.

(È approvato).

CONSEGNE, RICONSEGNE DI FONDI RUSTICI.

Art. 47.

*Consegne, riconsegne, inventari, bilancio.*

Le operazioni di consegna o riconsegna dei fondi rustici comprendono i rilievi di campagna, la compilazione dello stato di consistenza e dell'inventario. I bilanci comprendono il sommario del consegnato e riconsegnato e il conteggio del debito o del credito.

Fermi i compensi di cui agli articoli 21 al 25, 28 e 31 gli onorari si determinano in base alla allegata tabella E):

Per superfici intermedie l'onorario si determina per interpolazione lineare.

Ai suddetti onorari devono aggiungersi i compensi a vacanza per le ricerche di titoli di possesso, diritti, servitù e simili, la redazione di mappe e tipi.

I compensi suddetti sono comprensivi dell'aumento previsto dall'articolo 16 per il contraddittorio e presuppongono che le consegne e gli inventari vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne.

Quando invece siano impostate *ex novo*, i compensi potranno essere aumentati del 30 per cento.

(È approvato).

Art. 48.

*Stima dei fondi rustici e delle aree fabbricabili.*

Le operazioni di stima e divisione dei fondi rustici e delle aree fabbricabili sono compensate in base ad una percentuale del valore stimato, a seconda che si tratti di:

- a) *Stima analitica* corredata della descrizione dettagliata dell'immobile, dei calcoli e della relazione motivata;
- b) *stima sommaria* costituita dalla descrizione e relazione sintetica;
- c) *giudizio di stima*, esprimente il semplice parere sul valore dell'immobile.

Oltre ai compensi di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31 sono dovuti gli onorari da determinarsi in base alla allegata tabella F).

L'applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione lineare. Per valori inferiori a lire 100.000 l'onorario può essere valutato a vacanze o a discrezione.

Per i terreni molto frazionati, di natura e produttività varia, o differenziati dal tipo locale dei fondi rustici e nei casi di particolare difficoltà di apprezzamento gli onorari possono essere aumentati fino al 30 per cento.

Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti dello stesso oggetto, l'onorario dovuto è quello risultante dal cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati.

I valori di cui si tiene conto per la determinazione dell'onorario sono quelli risultanti dalla stima, indipendentemente dalle detrazioni che

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 12ª RIUNIONE (11 gennaio 1949)

il perito abbia effettuato per le condizioni speciali dell'immobile.

Quando la stima comprende diversi fondi valutati separatamente, le percentuali di onorario si applicano ai singoli valori stimati.

I rilievi e gli aggiornamenti delle piante, le verifiche di confini, gli accertamenti di censi, livelli, legati, usufrutti ecc. connessi alle operazioni di stima, devono essere compensati a parte in base alle relative voci della tariffa.

(È approvato).

## Art. 49.

*Misura e stima delle scorte morte, della legna e piante.*

Quando non formino capitolo di bilancio nelle consegne e riconsegne la misura, gli inventari e le valutazioni delle scorte morte, legna e piante si compensano in base al valore stimato, nella seguente misura:

Importo di stima fino a lire	50.000	onorario	lire 1,70	per cento . . . . .	} con un minimo di lire 1.000 oltre i rimborsi ed i compensi orari di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31.
» » » »	100.000	» »	1,25	» » . . . . .	
» » » »	500.000	» »	0,85	» » . . . . .	
» » » »	1.000.000	» »	0,65	» » . . . . .	
» » » »	5.000.000	» »	0,50	» » . . . . .	
	ed oltre				

Quando la prestazione si limita alla sola misura l'onorario è ridotto del 30 per cento.

Per i valori intermedii il compenso è determinato per interpolazione lineare.

Le mercedi degli operai per sondaggi, tagli, formazione degli ammassi e cumuli sono a carico del committente.

(È approvato).

## Art. 50.

*Stima dei danni prodotti dall'incendio.*

Gli onorari per le stime dei danni prodotti dall'incendio ai fabbricati rurali e civili, mo-

bili, merci, prodotti, attrezzi e macchine nelle perizie fatte in contraddittorio col perito della società assicuratrice, valgono tanto per il perito di parte quanto per il terzo perito, e si valutano sull'importo lordo liquidato, senza tener conto delle deduzioni proporzionali al rapporto fra il valore della cosa e quello assicurato, e nella seguente misura:

Importo di stima fino a lire	50.000	onorario	lire 3,00	per cento . . . . .	} con un minimo di lire 1.500 oltre i rimborsi ed i compensi orari di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31.
» » » »	100.000	» »	2,50	» » . . . . .	
» » » »	300.000	» »	2,10	» » . . . . .	
» » » »	500.000	» »	1,70	» » . . . . .	
» » » »	2.500.000	» »	0,90	» » . . . . .	
	ed oltre				

Per i fabbricati, ai compensi suddetti deve essere aggiunto l'onorario per la stima del valore preesistente dell'intero stabile, valutato in base alle percentuali di cui alla tabella G), quando tale stima sia stata eseguita.

Per i valori intermedi il compenso è determinato per interpolazione lineare.

I suddetti compensi sono comprensivi dell'aumento previsto dell'articolo 16 per i contraddittori.

(È approvato).

#### Art. 51.

##### *Stime, inventari e consegne di fabbricati.*

L'onorario per la stima dei fabbricati si applica al valore stimato, a seconda che si preceda con uno dei seguenti criteri:

a) stima analitica corredata della descrizione dettagliata dell'immobile, dei calcoli e della relazione, ed eseguita in base al costo dell'area e della costruzione oppure in base al reddito o con metodo misto;

b) stima sommaria, costituita dalla descrizione e relazione sintetica;

c) giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dello immobile; e si valuta in aggiunta ai rimborsi e compensi di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31, in base alla allegata tabella G.

L'applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione lineare.

Per importi inferiori a lire 100.000 l'onorario può valutarsi a vacazione o a discrezione.

Per la stima dei fabbricati da demolire si applica l'onorario stabilito nella colonna prima della tabella G.

Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti dello stesso oggetto, l'onorario è quello risultante dal cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati.

Gli inventari e le consegne dei fabbricati, quando non si tratti di fabbricati rurali facenti parte della consegna del fondo, si valutano a vacanze.

(È approvato).

#### Art. 52.

##### *Divisione patrimoniale.*

Gli onorari per le stime relative a divisioni patrimoniali si determinano con le percentuali stabilite per le singole stime senza tenere conto delle eventuali deduzioni o passività sul valore del patrimonio.

La formazione delle quote eseguite su stime e tipi compilati dallo stesso perito è compensata col 30 per cento delle competenze suddette riferite al valore di ogni singolo lotto; se viene effettuata su stime e tipi eseguiti da altro perito è compensata col 40 per cento dei suddetti valori.

Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali, misurazioni, computi metrici e di superficie, produzione di documenti, consultazioni, redazione del progetto divisionale, assistenza all'atto notarile, ecc.

(È approvato).

#### Art. 53.

##### *Stime per espropriazione.*

Nelle stime per espropriazioni l'onorario è determinato in base alle tabelle F) e G), applicando le percentuali separatamente ai valori della parte espropriata, della parte residua, (quando debba essere stimata per determinarne il deprezzamento o il plus-valore derivante dalle nuove opere) delle indennità per scorpori, frutti pendenti e quanto altro formi titolo d'indennizzo di esproprio.

Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali e simili.

(È approvato).

#### Art. 54.

##### *Perizie per affitti di fondi rustici e urbani.*

L'onorario nelle perizie per la determinazione del canone d'affitto dei fondi rustici e urbani è valutato in base alle seguenti percentuali del canone annuo di locazione:

VII COMMISSIONE (Lav. pub, trasp., poste e telec., mar. merc.) 12<sup>a</sup> RIUNIONE (11 gennaio 1949)

Canone di locazione	Fondi rustici	Fondi urbani
Fino a lire 50.000 . . . . .	lire 3,40 per cento con un minimo di lire 1.500	lire 2,40 per cento con un minimo di lire 1.000.
Per » 100.000 . . . . .	lire 3,10 per cento	lire 2,10 per cento.
» » 200.000 . . . . .	» 2,80 per cento	» 1,80 per cento.
» » 500.000 . . . . .	» 2,10 per cento	» 1,50 per cento.
» » 2.500.000 . . . . .		
ed oltre . . . . .	» 1,20 per cento	» 0,90 per cento.

Per valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.

(È approvato).

#### COSTRUZIONI CIVILI, STRADALI E IDRAULICHE.

##### Art. 55.

##### *Importo a cui si applica l'onorario.*

La percentuale degli onorari per la progettazione, direzione e liquidazione di costruzioni si applica all'importo risultante dal progetto, lordo da ribassi e detrazioni, se l'incarico si limiti al progetto; all'importo lordo della liquidazione dei conti dei lavori in appalto, e delle forniture, aumentate degli eventuali importi suppletivi accordati in sede di collaudo, e senza le eventuali detrazioni fatte dal direttore dei lavori o dal collaudatore, quando le prestazioni comprendono lo svolgimento integrale dell'opera commessa.

(È approvato).

##### Art. 56.

##### *Prestazioni nelle costruzioni.*

Agli effetti di quanto è disposto nell'articolo precedente e nei successivi articoli 57 e 58 lo svolgimento dei lavori di costruzione comprende le seguenti operazioni tecniche:

Progetto di massima: disegno schematico e preventivo sommario; e per le costruzioni di strade e canali e, in genere per le opere

sviluppate in lunghezza, anche il tracciato della poligonale di massima e la relazione sul tracciato scelto.

Progetto esecutivo: disegni quotati in piante, sezioni, profili, calcoli, relazione, e, per la costruzione di strade, canali ed opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciamento definitivo sul terreno.

Preventivo di spesa: analisi dei prezzi, computo metrico, stima dei lavori da servire di base alla esecuzione anche in appalto.

Direzione dei lavori: consegna e sorveglianza dei lavori mediante visite periodiche effettuate quando il direttore, a proprio esclusivo giudizio, lo ritenga necessario; emanazione di ordini, svolgimento dei particolari dell'opera, controllo e condotta amministrativa. Nei casi in cui si richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore si applicano le norme di cui all'articolo 29 lettera o), oppure 59 ultimo comma.

Liquidazione dei lavori: contabilità tecnica, verifica delle misure e forniture; liquidazione del conto finale. Le controdeduzioni alle riserve dell'impresa devono essere compensate a parte discrezionalmente.

(È approvato).

##### Art. 57.

##### *Classifica delle costruzioni.*

Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti nelle seguenti tabelle H e I riguardano le seguenti specie di opere.

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 12ª RIUNIONE (11 gennaio 1949)

**Categoria I.** - Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per comuni fino a 10.000 abitanti.

A) Costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie.

B) Costruzioni per Aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in più locali, ad uso di ricovero e di industrie.

C) Case d'abitazione comune ed economiche, costruzioni antisismiche a due piani senza ossatura in cemento armato o ferro, edifici pubblici.

D) Restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati.

**Categoria II.** - Costruzioni stradali e idrauliche e lavori di terra.

E) Strade e canali.

F) Strade di collina alta e montagna, che presentino maggiori difficoltà di studio.

G) Arginature e lavori di terra.

H) Manufatti per opere stradali e idrauliche a sè stanti.

I) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature urbane.

**Categoria III.** - Bonifiche.

L) Bonifiche idrauliche ed irrigazioni a gravità con portata massima di litri 100 al minuto secondo.

M) Bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari). Piccole derivazioni d'acqua di lieve entità.

N) Progetti di bonifica agraria.

(È approvato).

Art. 58.

*Onorari per le costruzioni.*

Ad ognuna delle suddette categorie di lavori corrispondono i compensi percentuali stabiliti nella tabella H.

Per importi intermedi l'onorario si calcola per interpolazione lineare.

Oltre ai suddetti onorari spettano sempre al geometra i rimborsi e i compensi orari di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31.

Gli onorari suddetti sono dovuti integralmente quando il geometra adempie all'incarico e lo svolge dalla fase iniziale (progetto di massima) al suo compimento (liquidazione), anche se sia stata omessa qualcuna delle operazioni indicate nell'articolo 56, purchè non rappresenti un valore superiore a 0,20 nella tabella I.

(È approvato).

Art. 59.

*Prestazioni parziali - Aggiornamento di progetti.*

Quando l'incarico non riguarda l'intero svolgimento dell'opera, ma si limita ad alcune delle operazioni indicate dall'articolo 56, l'onorario risultante dalla tabella H) sarà moltiplicato per le aliquote corrispondenti a tali prestazioni indicate nella allegata tabella I e aumentato del 25 per cento; avvertendo che le aliquote previste nella colonna «aggiornamenti di progetti» vanno applicate come percentuali delle aliquote a lato.

La aliquota del progetto esecutivo va sempre sommata con quella del progetto di massima e del preventivo sommario, anche se il progetto di massima non sia stato richiesto.

I progetti di reparto delle spese consorziali si compensano con l'aliquota dell'1,50 per cento sull'importo da ripartire.

L'aliquota per la direzione dei lavori, salvo quanto è disposto dall'articolo 29, lettera o), può essere aumentata fino al 40 per cento quando manchi il personale di assistenza per conto del committente.

(È approvato).

## ONORARI A DISCREZIONE.

## Art. 60.

*Prestazioni da valutare a discrezione.*

Si valutano a discrezione le prestazioni che non si possono riferire ad entità o a valori e in cui l'elemento tempo ha carattere secondario.

L'onorario è calcolato tenendo conto della importanza, delle difficoltà e dell'esito dell'incarico ed infine del tempo occorso, fermo restando il diritto al compenso integrativo per i lavori di campagna di cui agli articoli 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli articoli 21 a 25.

Sono valutati a discrezione:

- a) liquidazione dei danni della grandine e dell'incendio nei fondi rustici,
- b) consulenze, pareri e giudizi tecnico-legali, ispezioni, inchieste, memorie e relazioni peritali;
- c) assistenza tecnica nelle vertenze, nei contratti e relativi studi, giudizi arbitrali, concordati, transazioni;
- d) memorie e perizie stragiudiziali in materia di responsabilità civile e penale;
- e) denunce per successioni;
- f) convenzioni per servitù prediali, diritti d'acqua e simili;
- g) giudizi tecnici e prestazioni nelle operazioni di vendita, permuta e simili;
- h) opere di consolidamento di terreni e fabbriche;
- i) operazioni di collaudo, prove, assaggi;
- l) operazioni non previste dalla presente tariffa, ma che rientrano nel campo di attività propria del geometra.

BUIZZA. Desidero far rilevare che in questo articolo si dice che: « Sono valutati a discrezione: a) liquidazione dei danni della grandine e dell'incendio nei fondi rustici ». Nell'articolo 50 la valutazione è invece fatta a percentuale.

PRESIDENTE. Nell'articolo 50 la valutazione è fatta a percentuale in quanto si riferisce ai fabbricati.

Pongo in votazione l'articolo 60. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## Art. 61.

Quando alle prestazioni da valutarsi discrezionalmente siano connesse operazioni contemplate dalla presente tariffa fra quelle da valutarsi a tempo, a misura o a percentuale, il compenso discrezionale è integrato dai compensi risultanti dall'applicazione della tariffa per le operazioni sussidiarie suddette.

(È approvato).

## Art. 62.

*Stima dei danni della grandine e dell'incendio di scorte.*

Gli onorari per la stima dei danni prodotti da grandine e da incendio di scorte si valutano a discrezione con un minimo di lire 2.000 e con gli aumenti previsti nel caso di contraddittori (articolo 16), ed i rimborsi e indennizzi di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31.

*Stima dei danni colonici.*

Gli onorari per la stima dei danni colonici si valutano analogamente con un minimo di lire 2.000 (vedi articolo 29, lettera m).

(È approvato).

## PRESTAZIONI VARIE.

## Art. 63.

*Stima delle acque irrigue.*

Nella stima delle acque irrigue l'onorario può essere stabilito, secondo la importanza e le difficoltà, a vacanze o a discrezione, fermi i rimborsi e i compensi orari di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31.

(È approvato).

## Art. 64.

*Funzioni contabili e amministrative di case e beni rustici. Curatele di aziende agrarie.*

In mancanza di speciali accordi fra le parti, la retribuzione del geometra, quando sia am-

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 12<sup>a</sup> RIUNIONE (11 gennaio 1949)

ministratore delle aziende immobiliari è stabilita in base alle percentuali del reddito lordo spettante al proprietario, comprensivo di ogni forma di proventi, nella misura indicata nella allegata tabella L.

A tali onorari va aggiunto soltanto il rimborso delle spese vive.

Dai compensi si intendono escluse le eventuali prestazioni tecniche, che dovranno essere compensate a parte a norma di tariffa.

Le modalità per il pagamento dell'onorario e dei rimborsi sono oggetto di apposita convenzione; altrimenti il pagamento è corrisposto mediante anticipi trimestrali sui 3/4 del reddito certo, e il saldo a chiusura dei conti annuali.

Quando con l'amministrazione delle aziende rurali, si richieda anche la tenuta dei conti colonici, l'onorario è aumentato del 30 per cento.

Quando per cause estranee all'andamento dell'amministrazione immobiliare (danni, riduzioni dei prezzi ecc.), il reddito subisca forti contrazioni, l'onorario è determinato in base al reddito medio dell'ultimo triennio.  
(È approvato).

## Art. 65.

*Prestazioni per compravendite, affitti e colonie parziarie.*

L'onorario per le prestazioni relative a compravendite, affitti di immobili e contratti di colonia parziaria, si determina sulle seguenti percentuali dell'importo della compravendita; del cumulo dei canoni annui negli affitti e del cumulo delle presunte quote padronali nelle colonie parziarie:

IMPORTI	COMPRAVENDITE	AFFITTI E COLONIE
Fino a lire 100.000 . . . . .	lire 1,90 per cento con un minimo di lire 1.500	lire 1,30 per cento con un minimo di lire 1.000.
» » 300.000 . . . . .	» 1,60 per cento	lire 1,10 per cento.
» » 500.000 . . . . .	» 1,30 per cento	» 0,90 per cento.
» » 1.000.000 . . . . .	» 1 — per cento	» 0,70 per cento.
» » 5.000.000 ed oltre . . . . .	» 0,70 per cento	» 0,50 per cento.

Le eventuali prestazioni tecniche dipendenti dalla stipulazione dei contratti si compensano a parte a base di tariffa.

(È approvato).

Esaurito l'esame degli articoli, passiamo all'esame delle tabelle allegate di cui do lettura:

VII COMMISSIONE (La . . pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 12<sup>a</sup> RIUNIONE (11 gennaio 1949)

TABELLA A.

## RILIEVI DI TERRENI

*Rilievi nella scala da 1 a 2000, per ogni ettaro.*

NATURA DEL TERRENO		Eidotipo, ril. plan., calcolo e disegno della planimetria	Rilievo e disegno altimetrico per punti	id. per curve orizz. equidistanti due metri	id. equidistanti cinque metri	id. equidistanti dieci metri	Calcolo delle su- perfici
A) Terreni nudi o poco alberati, con fabbricati isolati, con rade intersezioni di corsi di acqua, strade e siepi	pianura . . L.	440	120	240	200	160	120
	collina . . »	540	200	380	320	240	160
	montagna . . »	740	240	440	380	300	200
B) Terreni paludosi o frastagliati da piantagioni, corsi d'acqua, strade, fabbricati	pianura . . »	640	200	340	280	240	160
	collina . . »	740	280	480	400	320	200
	montagna . . »	940	320	540	460	380	240
C) Terreni accidentati o coperti da boschi, vigneti e frutteti, o difficilmente accessibili	pianura . . »	840	280	440	360	320	160
	collina . . »	940	360	580	480	400	200
	montagna . . »	1.114	400	640	540	460	240

TABELLA B.

ESTENSIONE	In pianura	In collina	In montagna
Fino a 10 ettari p. Ea . . . . . L.	500	680	860
Per 50 ettari p. Ea . . . . . »	360	540	720
Per 100 ettari p. Ea . . . . . »	260	440	620
Per 150 ettari ed oltre p. Ea . . . . . »	220	400	580

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp. poste e telec., mar. merc.) 12ª RIUNIONE (11 gennaio 1949)

TABELLA C.

OPERAZIONI	In pianura			In collina			In montagna		
	Scala			Scala			Scala		
	1: 500	1: 1000	1: 2000	1: 500	1: 1000	1: 2000	1: 500	1: 1000	1: 2000
Rilievi e tipi per ha L.	2.400	2.280	2.040	3.000	2.880	2.640	3.720	3.600	3.360
Calcolo delle superfici »	600	570	510	750	720	660	930	900	840

TABELLA D.

OPERAZIONI	Scala fino a:			
	1: 50	1: 100	1: 200	1: 500
A) Pianta delle aree fabbricabili:				
fino a mq. 1.000: al metro quadrato . . . . . L.	4,60	4—	3,80	3,60
per mq. 5.000: al metro quadrato . . . . . »	3,60	3—	2,20	2,60
per mq. 10.000 ed oltre: al metro quadrato . . . »	2,60	2—	1,80	1,60
per superfici intermedie: interpolazione lineare.				
B) Pianta, oppure sezioni di edifici semplici e con disposizione regolare al metro quadrato . . . . . »	10—	8—	7—	4—
C) Pianta, oppure sezioni di edifici con disposizione e forme irregolari tanto in piano che in elevazione al metro quadrato . . . . . »	15—	11—	10—	5—
D) Per le piante degli altri piani non molto dissimili dalla prima rilevata al metro quadrato . . . . . »	6—	5—	4,40	2,40
E) Per i prospetti semplici: al metro quadrato . . . . »	12—	11—	10—	—

TABELLA E.

ESTENSIONI	Pianura a coltura				Collina a coltura				Montagna		Vigneti, frutteti, vivaia, boschi di alto fusto	
	intensiva		estensiva		intensiva		estensiva					
	Consegne e inventari	Bilanci	Consegne e bilanci	Inventari e classifica delle piante								
Da Ea. 5 a 10 per Ea . . . L.	480	280	240	140	550	310	280	150	610	340	680	480
Per Ea. 25 per Ea. . . . »	400	230	200	115	460	260	235	125	520	280	580	400
Per Ea. 50 per Ea. . . . »	330	190	165	95	380	220	195	115	440	230	490	330
Per Ea. 100 per Ea. . . . »	270	160	135	80	310	190	160	90	370	190	410	270
Per Ea. 150 e oltre Ea. . »	220	140	110	70	250	170	130	80	310	160	340	220

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 12<sup>a</sup> RIUNIONE (11 gennaio 1949)

TABELLA F.

VALORE STIMATO		Stima  analitica	Stima sommaria	Giudizio di stima
Fino a lire	100.000 percentuale lire . . . . .	2,20	1,10	0,60
Per	» 250.000 » » . . . . .	1,90	0,90	0,50
»	» 500.000 » » . . . . .	1,60	0,70	0,40
»	» 1.000.000 » » . . . . .	1,30	0,55	0,30
»	» 2.500.000 » » . . . . .	1 —	0,40	0,20
»	» 5.000.000 » » . . . . .	0,80	0,30	0,15
»	» 10.000.000 » » . . . . .	0,60	0,25	0,10
»	» 20.000.000 » » . . . . .	0,55	0,22	0,09
»	» 30.000.000 » » . . . . .	0,50	0,18	0,08
»	» 40.000.000 » » . . . . .	0,45	0,15	0,07
»	» 50.000.000 » » . . . . .	0,40	0,12	0,06

TABELLA G.

VALORI DI STIMA		Stima analitica	Stima sommaria	Giudizio di stima
Fino a lire	100.000 percentuale lire . . . . .	2,50	1,50	0,60
Per	» 250.000 » » . . . . .	2,20	1,20	0,60
»	» 500.000 » » . . . . .	1,90	1 —	0,50
»	» 1.000.000 » » . . . . .	1,60	0,80	0,40
»	» 2.500.000 » » . . . . .	1,30	0,60	0,30
»	» 5.000.000 » » . . . . .	1 —	0,50	0,25
»	» 10.000.000 » » . . . . .	0,80	0,40	0,20
»	» 20.000.000 » » . . . . .	0,70	0,35	0,17
»	» 30.000.000 » » . . . . .	0,60	0,30	0,15
»	» 40.000.000 » » . . . . .	0,50	0,25	0,13
»	» 50.000.000 ed oltre percentuale lire . . . . .	0,45	0,23	0,12





VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 12<sup>a</sup> RIUNIONE (11 gennaio 1949)

TABELLA L.

REDDITO DELL'AZIENDA		Amministra- zione		Fondi rustici		Curatela		Case abitazione	
		In conduzione diretta	A mezzadria	In affitto	In conduzione diretta	A mezzadria	In affitto	Amministra- zione	Curatele
Fino a lire	100.000 percentuale . . . . . L.	4,50	6,30	2,30	5	7,60	2,50	5,40	5,80
Per	» 300.000 » . . . . . »	3,60	5,20	1,80	4,10	5,80	2 —	4,50	4,90
»	» 500.000 » . . . . . »	2,70	4,10	1,30	3,20	4,50	1,50	3,60	4 —
»	» 1.000.000 » . . . . . »	2,30	3,20	1,10	2,80	3,60	1,30	2,90	3,30
»	» 5.000.000 ed oltre . . . . . »	1,50	2,10	0,70	1,80	2,70	1,10	2,20	2,50

*(Sono approvate).*

PRESIDENTE. Essendo stati approvati tutti gli articoli dell'allegato, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

*Articolo unico.*

È approvata l'allegata tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**  
**« Provvidenze in dipendenza del nubifragio del 14-15 Settembre 1948 in Sicilia ».** (Numero 214) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Provvidenze in dipendenza del nubifragio del 14-15 settembre 1948 in Sicilia ». Dichiaro aperta la discussione generale.

VERONI, *relatore*. Il disegno di legge in esame è stato approvato dalla Commissione dei lavori pubblici alla Camera dei Deputati. Esso si riferisce ad una spesa di 150 milioni

da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49, spesa che il suddetto Ministero ha stanziato per venire incontro al risarcimento dei danni causati in Sicilia dal nubifragio del 14-15 settembre 1948. Su questo disegno di legge non vi è niente da osservare, perchè neanche alla Camera dei Deputati ha dato luogo a discussioni, dato che si tratta di un provvedimento reclamato dai bisogni urgenti e indilazionabili che ha la Sicilia: Quindi io ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun senatore chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

**Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 150.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49 per provvedere, in dipendenza dei danni causati dal nubifragio del 14-15 settembre 1948 in Sicilia, alle necessità più urgenti, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

*(È approvato).*

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 12<sup>a</sup> RIUNIONE (11 gennaio 1949)

## Art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

## Art. 3.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le entrate previste dalla nota di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (primo provvedimento) presentata al Parlamento il 29 novembre 1948.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## Presidenza del Presidente CAPPÀ

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Concessione di un contributo a favore di alcuni enti portuali** ». (N. 204) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo a favore di alcuni enti portuali ».

Nel disegno di legge viene autorizzata la spesa di lire 16.474.844 per la concessione di un contributo straordinario a favore degli Enti portuali che hanno assunto in servizio alcuni elementi già dipendenti dalla Azienda magazzini generali di Fiume. Quando noi abbiamo dovuto abbandonare Fiume, il Governo ha imposto a questi Enti portuali di assumere una percentuale di quegli impiegati. Per rendere possibile a questi Enti portuali di provvedere al pagamento degli stipendi si è previsto lo stanziamento di 16.474.844 lire, di cui 6 milioni all'Ente autonomo del porto di Napoli, 10 milioni al Consorzio autonomo del porto di Genova, 747.844 all'azienda dei mezzi meccanici del porto di Savona. Non è un contributo che

si dà a questi Enti per lavori o per altra ragione consimile: esso si dà unicamente per il pagamento degli stipendi e dei salari di questo personale proveniente da Fiume. La Commissione di finanze e tesoro ha già dato parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VACCARO. Vorrei chiedere un chiarimento: perchè a Napoli viene concesso un contributo di soli 6 milioni?

PRESIDENTE. Perchè l'Ente autonomo del porto di Napoli ha assunto un minor numero di tali elementi, in quanto è un porto che ha meno personale. Il contributo è proporzionato al numero degli impiegati assunti.

VACCARO. Se il motivo è questo e soltanto questo, non ho altro da osservare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

## Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 16.747.844 per la concessione di un contributo straordinario a favore degli Enti portuali di cui all'articolo seguente, che, in relazione al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, hanno assunto in servizio alcuni elementi già dipendenti dalla Azienda magazzini generali di Fiume.

(È approvato).

## Art. 2.

La somma suddetta sarà così ripartita: lire 6.000.000 all'Ente autonomo del porto di Napoli; lire 10.000.000 al Consorzio autonomo del porto di Genova; lire 747.844 all'Azienda dei mezzi meccanici del porto di Savona.

(È approvato).

## Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni nel bilancio della spesa del Ministero della marina mercantile.

(È approvato).

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 12<sup>a</sup> RIUNIONE (11 gennaio 1949)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: « Modificazione all'articolo 1 del regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1802, relativo alla posizione della guida per gli autobus e gli autocarri ». (N. 181) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il disegno di legge: « Modificazione all'articolo 1 del regio decreto legge 4 ottobre 1934, n. 1802, relativo alla posizione della guida per gli autobus e autocarri ».

VERONI, *relatore*. Questo disegno di legge, composto di un solo articolo, viene dalla Camera dei Deputati, dove è stato approvato nella seduta del 14 dicembre 1948, e si riferisce alla modificazione dell'articolo del regio decreto legge 4 ottobre 1934 n. 1892, relativo alla posizione della guida per gli autobus e autocarri. Osserva il Ministro proponente che la diffusione dell'automobilismo ha posto in luce una indubbia superiorità della posizione della guida a sinistra quando si ha la circolazione a destra, e per questo egli propone che sia modificato l'articolo 1 del decreto legge citato. Non mi pare che la cosa meriti una lunga discussione perchè si tratta di una questione puramente tecnica e di una modificazione che corrisponde ai voti della classe di tutti gli industriali e degli esercenti delle linee automobilistiche i quali hanno precisamente domandato al Ministro dei trasporti questa modificazione. Io propongo che sia approvato, non essendoci ragioni per una lunga discussione, il disegno di legge presentato dal Ministro dei trasporti.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

*Articolo unico.*

L'articolo 1 del regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1802, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2148, è sostituito dal seguente:

« Gli autoveicoli adibiti ad usi speciali, quelli destinati al trasporto di merci aventi

peso complessivo — costituito dal peso del veicolo e da quello del suo carico — inferiore ai settanta quintali, nonchè gli autoveicoli destinati al trasporto di persone, ad uso privato o pubblico, di qualsiasi numero di posti, possono avere la posizione di guida indifferentemente sul lato destro o sul lato sinistro.

« Invece gli autoveicoli di nuova costruzione destinati al trasporto di cose, aventi peso complessivo di settanta quintali o superiore, debbono avere la posizione di guida sul lato destro, salvo deroga che il Ministro dei trasporti ha facoltà di accordare per motivi di pubblico interesse ».

BUIZZA. Dice la relazione del Ministro: « L'industria automobilistica nazionale intende oggi orientarsi definitivamente verso la posizione della guida a sinistra per le seguenti ragioni ». E quindi enumera le ragioni per cui si deve preferire la guida a sinistra. Invece nell'articolo unico del disegno di legge si propone che per gli autoveicoli di nuova costruzione, aventi un peso complessivo di 70 quintali, la guida debba essere posta sul lato destro. Per me vi dovrebbe essere quindi un errore di stampa.

PRIOLO. Anche a me sembra che esista questa contraddizione tra relazione ed articolo.

VERONI, *relatore*. Pregherei la Commissione di esaminare la relazione non solo nell'ultima parte, ma anche nella prima. Infatti mentre il Governo nella relazione dice che la guida, nell'industria moderna, si va orientando verso sinistra, e cioè come regola, eccezionalmente, propone poi nell'articolo unico, per gli autoveicoli superiori ai 70 quintali, che la guida sia a destra, salvo deroga che il Ministro dei trasporti ha facoltà di accordare.

VACCARO. Propongo che il disegno di legge sia restituito al Ministro per avere un chiarimento in proposito.

VERONI, *relatore*. Secondo me non vi è nessun errore, quindi è inutile la proposta fatta dal collega Vaccaro di richiedere un chiarimento al Ministro dei trasporti, perchè sono chiarissimi, tanto l'ultima parte della relazione, quanto l'articolo unico. Propongo pertanto che il disegno di legge sia messo ai voti.

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp. poste e telec., mar. merc.) 12ª RIUNIONE (11 gennaio 1949)

GENCO. A mio avviso, pur non comprendendosi per quale motivo l'autorità militare insista sulla guida a destra per gli autoveicoli superiori a 70 quintali, che possono essere adibiti ad uso militare, la dizione della relazione e del relativo articolo risultano chiare e non danno luogo a nessuna contraddizione, in quanto è appunto per venire incontro a tale desiderio dell'autorità militare che si stabilisce la guida a destra per gli autoveicoli destinati al trasporto di cose.

TISSI. Non sono d'accordo.

VERONI, *relatore*. La prima parte della relazione pone in luce una esigenza tecnica che si prospettò nell'ultima guerra in Italia, ossia che si debba avere la guida a destra. Il Ministro dei trasporti riconosce la possibilità che questa esigenza di natura militare abbia, ad un certo momento, la sua importanza; ecco perchè si dice: « salvo deroga ». Quindi non vi è nessuna contraddizione e tutto è chiarissimo.

FERRARI. Io ho seguito l'argomentazione del collega Veroni e mi pare che sia una argomentazione esatta: ossia vi è una impostazione generale e vi è una deroga specifica. Su questo siamo d'accordo. In definitiva la legge lascia sussistere la possibilità sia della guida a destra che a sinistra. Ciò era anche adesso ed io non comprendo pertanto la necessità della legge; la comprendo se mai come imposizione precisa nel secondo comma, ma per il resto non la capisco. Propongo quindi che la Commissione senta il Ministro, o il Sottosegretario di Stato, perchè dia una illustrazione più completa circa lo spirito e la lettera della legge.

VERONI, *relatore*. Io non sono un tecnico in materia, faccio l'avvocato, immaginatevi quindi come mi intenda di automobilismo — però mi sembra che non ci sia questa necessità di una ulteriore illustrazione in proposito da parte del Ministro.

BUIZZA. Vorrei dire che questa discussione, originata da me, è stata causata dal fatto che non sono stati distribuiti in tempo gli stampati. Ma leggendo la relazione mi pare di poter in proposito riassumere che il decreto legge 4 ottobre 1934 ha imposto la posizione di guida a destra per esigenze di carattere mili-

tare, d'altra parte l'industria automobilista tende a costruire gli autoveicoli con la guida a sinistra. La conclusione è stata determinata dalla Commissione permanente per l'automobilismo la quale ha ritenuto, di poter risolvere la questione andando incontro tanto al Ministero della difesa come all'industria automobilistica. Infatti ha proposto una generalità di guida a sinistra ed una eccezione, per gli autoveicoli superiori ai 70 quintali, per cui la guida è stabilita a destra.

FERRARI. Non capisco a cosa servano le considerazioni in favore della guida a sinistra fatte nella relazione, se poi nell'articolo si propone la guida a destra per gli autoveicoli superiori ai 70 quintali.

BATTISTA. Concordo con le osservazioni fatte dal collega Ferrari. Effettivamente leggendo la relazione si nota che è tutto un inno alla guida a sinistra, ma poi nella relazione si conclude: « La questione è stata esaminata dalla Commissione permanente per l'automobilismo la quale è giunta a formulare una soluzione... ». Detta soluzione, come è formulata nell'articolo unico, propone che per gli autocarri oltre i 70 quintali la guida possa essere a destra, eccezionalmente anche a sinistra, e ciò nonostante tutte le ragioni portate dalla relazione a favore della guida a sinistra. Insomma vorrei che ci si spiegasse per quali ragioni, pur promettendo tutti i vantaggi della guida a sinistra, sia opportuno, per determinati tipi di autocarri, che la guida si ponga a destra. Se non ci si dà questa spiegazione, dobbiamo ritenere che vi sia un errore di stampa.

Vorrei chiedere pertanto al Ministro dei trasporti un chiarimento e sapere se sia un errore oppure no. Nel caso che non lo sia, sapere le ragioni che hanno determinato la posizione della guida a sinistra per determinati autocarri e della guida a destra per altri tipi di autocarri.

PRESIDENTE. Nel testo che abbiamo non c'è alcun errore, perchè l'ho confrontato con il testo ministeriale e risultano identici.

FERRARI. Io mi ricollego a quello che ha detto l'onorevole Battista. Sono perfettamente d'accordo con il collega Veroni che ha argomentato in modo esatto, passando dalla premessa alla logica conseguenza.

---

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. mere.) 12<sup>a</sup> RIUNIONE (11 gennaio 1949)

---

Quello che io contesto è l'articolo nella sua sostanza. Al primo capoverso è detto: « Gli autoveicoli adibiti ad usi speciali, quelli destinati a trasporto di merci aventi peso complessivo ecc. ». Quindi gli autoveicoli non adibiti ad usi speciali, non destinati al trasporto di merci — ad esempio, automezzi ad uso sportivo, agricolo ecc. — non sono compresi. Io non mi intendo in modo speciale di questa materia, ma comunque mi sembra che non si modifichi niente dell'attuale situazione e cioè sia indifferente che la posizione di guida si trovi sul lato destro o sul lato sinistro, e si

fissa soltanto che la posizione di guida deve essere al lato destro quando si tratti di autoveicoli il cui peso complessivo sia superiore ai settanta quintali. Ma per gli altri che cosa fissa la legge?

PRESIDENTE. Dalla discussione risulta che il provvedimento in esame non è chiaro e pertanto rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta, in modo da poter chiedere al Ministro proponente gli opportuni chiarimenti.

La riunione termina alle ore 12,10.